Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 104° — Numero 93

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 6 aprile 1963

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TEL. 650-139 650-841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO — LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA — CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
(Esclusi quelli recanti le norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori).

Anno L. **13.390** - Semestrale L. **7.380** - Trimestrale L. **4.020** - Un fascicolo L. **60** - Fascicoli annate arretrate: il doppio

AI SUPPLEMENTI ORDINARI CONTENENTI LE NORME SUL TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO DEI LAVORATORI

Anno L. **12.030** - Semestrale L. **6.520** - Trimestrale L. **3.510**

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Anno L. **10.020** - Semestrale L. **5.520** - Trimestrale L. **3.010** - Un fascicolo L. **50** - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo

Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di Provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1962

1963

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 ottobre 1962, n. 2056.

Regolamento di esecuzione della legge 25 luglio 1956, n. 837, sulla riforma della legislazione vigente per la profilassi delle malattie veneree.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Vista la legge 25 luglio 1956, n. 837, sulla riforma della legislazione vigente per la profilassi delle malattie veneree;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Udito il parere del Consiglio superiore di sanità;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con i Ministri per l'interno, per la grazia e la giustizia, per il tesoro, per le finanze, per la difesa, per la pubblica istruzione, per l'industria e il commercio e per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

TITOLO PRIMO

Capo I

Doveri e diritti dei cittadini in ordine al pericolo venereo

Art. 1.

La cura delle malattie previste dall'art. 1 della legge 25 luglio 1956, n. 837, è obbligatoria.

Art. 2.

Chiunque è affetto da malattia venerea deve farsi curare negli appositi dispensari per la profilassi e la cura gratuita delle malattie veneree, ovvero dal medico condotto o da un medico di propria scelta, sottoponendosi a tutti i necessari accertamenti di laboratorio.

I contravventori sono puniti ai sensi dell'art. 2 della legge 25 luglio 1956, n. 837 con l'ammenda da L. 10.000 a L. 50.000.

Gli infermi affetti da malattia venerea hanno il diritto di essere visitati e curati gratuitamente in ogni stadio della malattia presso gli appositi dispensari ovvero in mancanza dal medico condotto ed hanno diritto di usufruire di tutti i necessari accertamenti di laboratorio.

Art. 3.

Agli effetti della legge 25 luglio 1956, n. 837, è fatto obbligo agli esercenti la patria potestà o la tutela, di provvedere alla cura dei minori o di coloro che sono affidati alla loro tutela quando siano a conoscenza che i medesimi sono affetti da malattie veneree.

I contravventori sono puniti con l'ammenda da L. 10.000 a L. 50.000.

Art. 4.

La cura delle malattie veneree è di norma ambulatoriale. Può essere autorizzato il ricovero gratuito, nelle cliniche dermosifilopatiche universitarie o negli

ospedali comuni, che non siano specializzati per la cura di altre specifiche malattie, nei casi di comprovata necessità clinica o profilattica.

Art. 5.

Chiunque debba presentare certificato di sana costituzione fisica o comunque attestante l'idoneità fisica e psichica per l'espletamento di una determinata attività e le persone che intendono esercitare il baliatico devono sottoporsi ad esami sierologici del sangue per l'accertamento della lue.

I militari all'inizio del servizio ed all'atto dell'invio in congedo, gli aspiranti all'arruolamento nei Corpi militari e militarizzati dello Stato, i detenuti ed i minorenni da rieducare sono obbligatoriamente sottoposti agli esami di cui al primo comma.

I suddetti accertamenti sono eseguiti gratuitamente e sono del pari rilasciati gratuitamente i certificati attestanti l'avvenuto accertamento.

L'interessato sul quale sia stata accertata l'infezione in atto, deve essere riservatamente informato dell'esito degli accertamenti eseguiti e dell'obbligo della cura.

Art. 6.

Per l'attuazione delle norme di cui al secondo comma dell'articolo 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837, chiunque intenda contrarre matrimonio può avvalersi per accertare il proprio stato di salute di apposite sezioni dei dispensari.

Le visite, gli accertamenti e le relative certificazioni sono gratuite.

Capo II

Poteri del medico provinciale - Collaborazione dell'ispettore dermosifilografo provinciale

Art. 7.

La valutazione circa la necessità del ricovero è di competenza del medico provinciale.

Art. 8.

Il medico provinciale, quando abbia fondato motivo di ritenere che una persona sia affetta da malattia venerea con manifestazioni contagiose e possa diffonderla, può disporre gli accertamenti previsti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837.

Il medico provinciale è tenuto ad usare al riguardo ogni riservatezza e cautela.

Fermo restando il divieto per l'autorità di pubblica sicurezza di disporre accertamenti sanitari per le persone accompagnate all'ufficio di pubblica sicurezza per infrazioni alle disposizioni di cui alla legge 20 febbraio 1958, n. 75, la circostanza di essere dedita alla prostituzione non è preclusiva di accertamenti sanitari da parte del medico provinciale quando si verificano le condizioni di cui al primo comma.

Art. 9.

La persona cui sia stato rivolto dal medico provinciale l'invito a sottoporsi agli accertamenti di cui all'articolo precedente, deve certificare il suo stato di salute in relazione alla presente infezione contagiosa, esibendo attestazione rilasciata dall'istituto o dal sanitario designato dal medico provinciale.

Ove la persona non si presenti alla visita, ovvero non esibisca il certificato rilasciato dal medico di fiducia, oppure venga accertata a suo carico l'infezione venerea in fase contagiosa, resta in facoltà del medico provinciale di disporne l'allontanamento dal luogo di lavoro nei casi previsti dall'art. 6 della legge 25 luglio 1956, numero 837, di invitarla a curarsi, prescrivendone, ove occorra, il ricovero in apposito luogo di cura. L'ordine di allontanamento dal luogo di lavoro deve essere comunicato all'ispettore medico del lavoro.

In caso di rifiuto provvede d'ufficio ad adottare le opportune misure profilattiche compreso, se del caso, l'ordine di ricovero. L'efficacia dei relativi provvedimenti cessa non appena resti accertato, con apposita attestazione medica, che la malattia non esisteva e che non presenta più manifestazioni contagiose.

Per l'esecuzione dell'ordine di ricovero il medico provinciale può richiedere l'assistenza dell'autorità di pubblica sicurezza.

Art. 10.

Qualora i controlli sanitari effettuati sui lavoratori addetti alla soffiatura del vetro con mezzi non meccanici, a norma della voce n. 57 della tabella annessa al decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, rivelino l'esistenza di manifestazioni luetiche atte a diffondere il contagio, il medico provinciale adotterà i necessari provvedimenti sentito l'ispettore medico del lavoro.

Art. 11.

L'ispettore dermosifilografo provinciale coadiuva il medico provinciale nella vigilanza delle attività inerenti alla profilassi e alla cura delle malattie dermoveneree, procedendo anche a periodiche ispezioni. In particolare l'ispettore dermosifilografo provinciale deve:

1) attendere alla vigilanza su tutti i dispensari pubblici antivenerei da qualsiasi ente dipendenti — università, ospedali, Comuni — convenzionati o non con il Ministero della sanità, degli ambulatori dipendenti da enti mutuo-previdenziali, dei consultori dermosifilopatici dell'O.N.M.I. dei servizi dermovenerei negli istituti di prevenzione e di pena e nelle case di rieducazione minorile, dei reparti dermovenerei ospedalieri;

2) assicurarsi che per ogni nuovo caso di malattia venerea soprattutto di sifilide primo-secondaria sia eseguita una accurata inchiesta epidemiologica per il reperimento della fonte di contagio;

3) assistere e consigliare il medico condotto per gli adempimenti previsti dagli articoli 3 e 10 della legge 25 luglio 1956, n. 837 (accertamenti diagnostici, idoneità delle cure, forniture dei medicinali, compilazione delle statistiche, tenuta dei registri);

4) collaborare e vigilare per il regolare svolgimento degli esami sierologici di massa previsti dall'art. 7 della legge, mantenendo a tal fine contatti con gli istituti e laboratori autorizzati ad eseguire gli esami sierologici ai sensi dell'art. 16 della legge;

5) eseguire, a richiesta del medico provinciale, visite di controllo sulle persone indiziate di essere affette da malattie veneree con manifestazioni contagiose;

6) vigilare, in genere, sulla esecuzione delle misure di ordine sanitario riguardanti la profilassi di dette malattie.

L'ispettore dermosifilografo ha l'obbligo di risiedere nel capoluogo della Provincia per la quale gli è stata conferita la nomina, nonchè di essere presente almeno due volte la settimana nell'Ufficio del medico provinciale, secondo l'orario prestabilito da quest'ultimo in relazione alle esigenze del servizio di sua competenza.

Il medico provinciale per rilevanti ragioni può autorizzare l'ispettore dermosifilografo a risiedere altrove, quando ciò sia conciliabile col pieno regolare adempimento dei propri doveri.

Il Ministro per la sanità con proprio decreto determina il numero e le circoscrizioni di servizio degli ispettori dermosifilografi.

Il Ministero della sanità può, su domanda, assegnare ad altra sede l'ispettore dermosifilografo.

Uno o più ispettori dermosifiligrafi possono essere incaricati dal Ministro per la sanità dell'espletamento di speciali compiti inerenti all'organizzazione e vigilanza dei servizi antivenerei su scala nazionale.

Capo III

Obblighi dei sanitari

Art. 12.

Tutti i casi di malattie veneree con manifestazioni contagiose in atto comportano l'obbligo della denuncia al medico provinciale.

Detta denunzia, di regola, non è nominativa e deve essere compilata su apposito modulo, nel quale, oltre alla diagnosi, dovranno essere indicate l'età, il sesso, il Comune di residenza e la data di inizio della malattia della persona che ha richiesto l'assistenza; deve inoltre contenere notizie sulla probabile fonte di contagio ai fini dell'indagine epidemiologica.

I sanitari che hanno in cura infermi di malattie veneree e, in particolare, gli specialisti in dermosifilopatia devono tenere un registro in cui saranno iscritti e numerati progressivamente tutti i pazienti riscontrati affetti da malattie veneree e tutte le notizie circa la diagnosi e la cura praticata.

Detto registro deve essere tenuto a disposizione dell'autorità sanitaria.

Il sanitario che omette la denunzia è passibile delle sanzioni di cui all'art. 5 della legge 25 luglio 1956, n. 837. Qualora ometta di istituire e di tenere in regola il registro di cui al comma precedente il medico provinciale lo deferisce al Consiglio dell'Ordine dei medici perchè venga promosso il procedimento disciplinare.

Art. 13.

I sanitari dispongono di appositi moduli predisposti dal Ministero della sanità per le comunicazioni che sono tenuti ad effettuare alle persone cui compete l'obbligo di far curare i minori e ai medici provinciali nei casi contemplati negli articoli 4 e 5 della legge.

Art. 14.

Il sanitario che comunque nell'esercizio professionale riscontri una persona affetta da malattia venerea ed il medico laboratorista che, a seguito di accertamenti di laboratorio effettuati su diretta richiesta dell'interessato, abbia rilevato risultati di positività di malattia, devono compiere quanto prescritto dagli articoli 4 e 5 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Il sanitario che ha in cura una persona affetta da malattia venerea con manifestazioni contagiose in atto, nel caso che questa sospenda arbitrariamente il trattamento terapeutico, deve invitarla per iscritto a proseguire la cura. I moduli per gli inviti sono forniti dal Ministero della sanità.

Se entro tre giorni il paziente non si presenta, il sanitario deve farne denunzia al medico provinciale il quale procede ai sensi del secondo comma dell'art. 5 della legge 27 luglio 1956, n. 837, e dell'art. 9 del presente regolamento.

I sanitari ed i medici laboratoristi che non adempiano agli obblighi di cui ai precedenti commi, sono sottoposti a procedimento disciplinare e, qualora ne ricorrono i presupposti, sono puniti ai sensi del terzo comma dell'art. 5 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Art. 15.

Qualora l'accertamento di laboratorio sia richiesto tramite un sanitario, l'obbligo di cui al precedente art. 13 incombe a tale professionista, al quale il medico laboratorista comunicherà in via riservata il risultato.

Il sanitario che rilascia certificati di sana costituzione fisica comunque attestanti l'idoneità fisica e psichica per l'espletamento di una determinata attività è tenuto, all'atto della consegna del certificato in parola o nel più breve tempo possibile, ad informare l'interessato dei risultati degli accertamenti eseguiti.

Art. 16.

Il medico provinciale deferisce i sanitari che non abbiano adempiuto ai loro obblighi all'autorità giudiziaria od al competente Ordine sanitario.

L'Ordine predetto è tenuto a comunicare all'Ufficio del medico provinciale i provvedimenti adottati.

Titolo secondo

Capo I

Dispensari pubblici
Ambulatori presso il medico condotto

Art. 17.

L'istituzione dei dispensari per la profilassi e la cura gratuita delle malattie veneree è obbligatoria per i Comuni capoluoghi di Provincia e per quelli aventi popolazione superiore ai 30.000 abitanti.

I Comuni con popolazione inferiore a 30.000 abitanti possono peraltro, da soli o riuniti in consorzio con altri Comuni, istituire dispensari antivenerei.

L'istituzione dei dispensari antivenerei può essere resa obbligatoria con decreto del Ministro per la sanità per i Comuni di cui al precedente comma quando speciali circostanze o una notevole diffusione delle malattie veneree ne determinano la necessità.

Nelle città ove esistono cliniche dermosifilopatiche universitarie, ospedali od altri enti pubblici particolarmente idonei, l'esercizio dei dispensari può essere affidato a tali istituti, sia dai Comuni sia direttamente dal Ministero della sanità.

Il Ministero della sanità, ove ne ravvisi la necessità, può inoltre, affidare l'esercizio dei dispensari ad enti

pubblici di carattere nazionale che perseguono fini di assistenza sanitaria e siano ritenuti idonei a giudizio insindacabile dell'Amministrazione della sanità.

Detti dispensari devono funzionare a cura degli enti che li hanno istituiti; il Ministero della sanità contribuisce alle spese di gestione, oltre che con la fornitura dei medicinali specifici, anche con un contributo annuo che non può superare la metà delle spese di gestione per quelli obbligatori.

Le modalità di funzionamento, la misura del contributo, il numero dei dispensari, sono stabiliti per convenzione fra il Ministero della sanità e gli enti interessati. Per i dispensari obbligatori, quando manchi il consenso del Comune sulla misura del contributo, questo sarà determinato con decreto ministeriale.

Art. 18.

Il dispensario per la cura gratuita delle malattie veneree deve essere, di regola, annesso ad un ospedale, ovvero ad un poliambulatorio o ad altri complessi sanitari e sistemato in locali idonei.

Ogni dispensario deve comprendere sale di attesa, una sala di visita medica, una sala di medicazione e locali per i servizi igienici.

I dispensari dei Comuni con popolazione superiore ai 100.000 abitanti devono, inoltre, disporre di un ambiente per la direzione e di altro per lo schedario per l'inchiesta epidemiologica e le indagini diagnostiche.

Detti locali debbono essere riconosciuti idonei sia dal punto di vista igienico e funzionale, sia da quello del decoro.

In particolare tutti gli ambienti debbono avere il rivestimento e la zoccolatura delle pareti, fino alla altezza di metri 1,60, impermeabile e lavabile; angoli sporgenti e rientranti arrotondati, vasistas o altri mezzi di aereazione alle finestre.

La corrispondenza dei requisiti circa il numero, la capacità, la distribuzione dei locali, l'arredamento, la attrezzatura occorrente per la diagnosi e il trattamento curativo dalle malattie veneree e dermoparassitarie deve essere esplicitamente attestata dal medico provinciale.

L'attestazione di cui al precedente comma deve fare parte dei documenti indispensabili ai fini della stipula della convenzione di cui all'art. 8 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Tutti i dispensari, da qualsiasi ente dipendano, debbono essere dotati dei seguenti stampati, di tipo conforme ai modelli approvati dal Ministero della sanità:

a) registro del servizio giornaliero sul quale devono essere trascritte giornalmente, e per ogni nuovo infermo, la diagnosi e lo stato di infermità, le cure e gli interventi praticati, le prescrizioni terapeutiche ed i medicinali somministrati ed ogni altra notizia per lo aggiornamento della scheda individuale;

b) scheda individuale nella quale devono riportarsi le generalità, l'età, la professione, lo stato civile, la composizione della famiglia, la diagnosi della malattia accertata, le giornate di frequenza al dispensario, l'andamento clinico e sierologico dell'affezione, la terapia praticata;

c) moduli per la denunzia delle malattie veneree a norma dell'art. 5 della legge 25 luglio 1956, n. 837;

d) rubriche, registri e moduli per le persone rivisitate per la statistica giornaliera dei nuovi casi, per gli esami di laboratorio, per la terapia, per il servizio sociale, conformi i modelli approvati dal Ministero;

e) un registro inventario dei mobili e dello strumentario;

f) un registro di carico e scarico dei medicinali;

g) moduli per il resoconto statistico semestrale ed annuale delle persone visitate e curate.

Art. 19.

Il personale addetto al dispensario deve essere costituito almeno da:

a) un medico direttore specializzato in dermosifilopatia, nominato a norma dell'art. 13 della legge 25 luglio 1956, n. 837;

b) un'assistente sanitaria visitatrice;

c) una infermiera;

d) un inserviente, le cui mansioni possono essere disimpegnate da un salariato comunale.

Al direttore del dispensario è consentito il libero esercizio professionale, purchè esercitato fuori dallo ambito del dispensario.

Art. 20.

Il dispensario deve essere aperto tutti i giorni almeno per tre ore alla mattina e per due ore il pomeriggio.

I dispensari prestano gratuitamente l'opera a tutti i malati che vi accedono, devono curare anche le dermatosi parassitarie e devono costituire dei centri di profilassi e di propaganda.

I dispensari siti nelle città marittime, sprovviste degli appositi dispensari di cui all'art. 11 della legge 25 luglio 1956, n. 837, devono prestare gratuitamente la propria opera agli equipaggi della marina mercantile appartenenti a qualunque nazionalità, ai sensi del regio decreto 11 aprile 1926, n. 1133, che approva e rende esecutiva in Italia la Convenzione internazionale di Bruxelles del 1° dicembre 1924 per la profilassi e la cura delle malattie veneree al personale della marina mercantile.

Art. 21.

Il direttore è tenuto a:

a) praticare le visite e le cure agli ammalati;

b) prescrivere agli infermi i mezzi e le modalità per prevenire la diffusione del contagio venereo;

c) rilasciare gratuitamente, a richiesta, certificati di malattia e di guarigione;

d) eseguire i comuni accertamenti microscopici per la diagnosi delle malattie veneree e dermoparassitarie sugli infermi che frequentano il dispensario servendosi, per ogni altra indagine che non può essere praticata nel dispensario, della Sezione micrografica del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi;

e) attendere alla profilassi sociale delle malattie veneree impartendo le necessarie istruzioni all'assistente sanitaria visitatrice;

f) svolgere propaganda per la prevenzione delle predette malattie anche mediante conferenze presso le istituzioni giovanili e le collettività in genere;

g) curare che siano tenute al corrente le prescritte registrazioni;

h) effettuare, senza diritto di ulteriori compensi, nei casi previsti dagli articoli 27 e 29 del presente regolamento, le visite e la cura dei detenuti; in tale compito, tuttavia, può essere sostituito da altro specialista addetto al dispensario.

Art. 22.

L'assistente sanitaria visitatrice coadiuva il direttore nel servizio del dispensario ed attende principalmente alle ricerche epidemiologiche. Per ogni caso di malattia venerea accertata in persone coniugate e per ogni caso di malattia venerea con manifestazioni contagiose in atto riscontrata in qualsiasi persona, esegue prontamente gli accertamenti epidemiologici necessari per individuare la sorgente di infezione e per conoscere — quando trattasi di coniugati — se sia stato contagiato il coniuge o trasmessa l'infezione ai figli.

In casi particolari e per motivi di opportunità la ricerca epidemiologica, a richiesta del direttore del dispensario, può essere affidata ad una delle assistenti sanitarie visitatrici in servizio presso il Comune o altro ente.

Detti enti sono tenuti ad aderire alla richiesta.

Art. 23.

L'infermiera appronta lo strumentario, assiste il sanitario nelle visite e nelle cure, disciplina l'accesso del pubblico, vigila sulla pulizia dei locali e tiene aggiornati i registri e le schede di cui all'art. 18 del presente regolamento.

Art. 24.

L'istituzione e l'esercizio di dispensari antivenerei da parte di enti diversi dai Comuni e dalle cliniche universitarie dermosifilopatiche, di cui all'ultimo comma dell'art. 8 ed all'art. 11 della legge 25 luglio 1956, numero 837, è subordinata all'osservanza di tutte le norme previste per i dispensari comunali antivenerei.

In apposite convenzioni saranno stabilite di volta in volta, in rapporto alle necessità, le norme concernenti i locali, il personale e l'orario del funzionamento dei dispensari, consultori dell'O.N.M.I. e degli ambulatori istituiti presso gli enti di previdenza ed assistenza a carattere nazionale.

Art. 25.

Nei Comuni ove non esistono dispensari antivenerei il medico condotto deve visitare e curare gratuitamente in ambulatorio chiunque sia affetto da malattia venerea. A tal fine saranno messi a sua disposizione:

a) i mezzi occorrenti per prelevare ed inviare ai Laboratori provinciali di igiene e profilassi materiali patologici, ai fini delle analisi di competenza;

b) i medicinali necessari alle cure;

c) le schede ed i moduli conformi a quelli predisposti dal Ministero della sanità;

d) il registro di cui al terzo comma dell'art. 12 del presente regolamento.

Alla fine di ciascun anno il medico condotto invia all'Ufficio del medico provinciale un dettagliato rapporto sull'attività svolta nel settore antivenereo.

Il medico provinciale formula le proposte del caso, ai fini della assegnazione di premi ai sanitari particolarmente meritevoli per l'attività svolta nel settore anzidetto.

Capo II

Dispensari annessi agli Istituti di prevenzione e di pena

Art. 26.

Negli Istituti di prevenzione e di pena con capienza complessiva non inferiore a 500 detenuti sono istituiti ambulatori antivenerei con personale tecnico e la occorrente attrezzatura per l'accertamento diagnostico-clinico e la terapia delle malattie veneree nei detenuti.

Le relative spese di gestione sono a carico del Ministero della sanità.

La direzione dell'ambulatorio è conferita a specialista dermosifilografo.

Gli ambulatori suddetti osservano, in quanto applicabili, le norme previste per i dispensari antivenerei.

Art. 27.

Negli altri stabilimenti carcerari la profilassi e la terapia delle malattie veneree sono svolte dai sanitari del dispensario antivenereo comunale vicino per sede.

I medicinali specifici occorrenti sono forniti gratuitamente dal Ministero della sanità.

Allorchè particolari condizioni cliniche e profilattiche lo richiedano, il medico provinciale può segnalare al Ministero di grazia e giustizia l'opportunità di trasferire in sedi più adatte e organizzate per le cure i detenuti affetti da malattie veneree.

Art. 28.

Gli accertamenti diagnostici e le terapie antiveneree praticate su detenuti vengono trascritti sulla stessa scheda tipo di cui alla lettera *b*) dell'art. 18.

Detta scheda non deve recare indicazione alcuna sullo stato di detenzione del malato. E' redatta in duplice copia: una delle due copie è consegnata al detenuto all'atto della sua dimissione dalla casa di pena, agli effetti della prosecuzione della cura.

Art. 29.

Le norme di cui ai precedenti articoli 26, 27 e 28 si applicano anche agli Istituti per la rieducazione dei minorenni ed ai minorenni ricoverati in tali Istituti.

Capo III

Istituzioni per il ricovero degli infermi affetti da malattie veneree

Art. 30.

Gli ospedali generali e le cliniche dermosifilopatiche devono ricoverare gli infermi affetti da malattie veneree.

Le spese di degenza, limitatamente al periodo in cui la malattia è contagiosa, sono a carico dello Stato tranne che il ricovero avvenga in istituti ospedalieri aventi tra loro fini statutari la cura gratuita delle malattie veneree e salvo che il relativo onere faccia carico per legge, per regolamento, per statuto, o in forza di convenzione, ad altri enti od istituti.

Le spese per i ricoveri di cui al comma precedente gravano sul bilancio del Ministero della sanità e non possono superare quelle stabilite per gli ammalati non abbienti ricoverati in corsia comune.

Il Ministero della sanità può stipulare apposite convenzioni per la istituzione di reparti ospedalieri specializzati per la cura delle malattie veneree.

Dette convenzioni devono stabilire i requisiti dei reparti stessi, le modalità per il funzionamento, la direzione tecnica, le condizioni di ammissione alla cura e la retta di spedalità. Questa non può superare la media fra la retta di medicina e quella di chirurgia dello stesso ospedale.

Art. 31.

I ricoveri dei malati venerei a carico dello Stato devono essere di norma autorizzati preventivamente dal medico provinciale.

In caso di ricoveri di urgenza l'Amministrazione ospedaliera deve darne comunicazione al medico provinciale entro il termine massimo di tre giorni.

La durata di degenza deve essere limitata alla scomparsa delle manifestazioni contagiose e, di massima, non potrà superare per la infezione treponemica trenta giorni, e per le altre malattie veneree, dieci giorni salvo i casi di comprovata necessità nei quali può essere richiesta una proroga al medico provinciale.

Fanno eccezione le gestanti luetiche che ai fini della profilassi prenatale della lue congenita potranno rimanere ricoverate fino all'espletamento del parto senza bisogno dell'autorizzazione di cui al precedente comma.

Art. 32.

Fermo restando il riparto di quattro quinti del fondo stanziato per le spese di cure delle malattie veneree, ai sensi dell'art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854, il rimanente quinto del fondo medesimo è erogato a seguito di ulteriori giustificate richieste di accreditamento.

TITOLO TERZO

Capo I

Esami sierologici

Art. 33.

La ricerca sistematica dei casi di sifilide ignorata a mezzo di esami sierologici tra le persone che richiedono il rilascio di un certificato di sana costituzione fisica o comunque attestante l'idoneità fisica e psichica per l'espletamento di una determinata attività a norma dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837, tra le persone che intendano esercitare il baliatico, tra i militari all'inizio del servizio e all'atto del loro invio in congedo, tra gli aspiranti all'arruolamento volontario nei Corpi militari e militarizzati dello Stato, tra i detenuti, i minorenni da rieducare, nonchè tra i nubenti che chiedono l'accertamento del proprio stato di salute, deve essere di regola effettuata a mezzo di una reazione standard e con un unico antigene in conformità delle disposizioni che saranno emanate dal Ministero della sanità.

Nel caso che la suddetta reazione dia un risultato positivo o dubbio, sullo stesso campione di siero devono essere eseguite le altre reazioni secondo le tecniche prescritte dal Ministero della sanità.

Il prelievo di sangue per i suddetti esami è effettuato di regola presso l'ambulatorio o dispensario in cui è fatta la visita del sanitario che rilascia il certificato e a mezzo di apposite provette a vuoto sterilizzate e munite preferibilmente di ago individuale.

Dette provette devono essere fornite per il tramite del laboratorio che eseguirà gli esami sierologici.

Per garantire il segreto sull'identità dell'eventuale ammalato i campioni dovranno essere contrassegnati con un numero.

Il Ministero provvederà trimestralmente alla liquidazione delle spese, a carico dello Stato, per gli esami sierologici predetti in base alle tariffe da stabilire con apposito decreto.

Art. 34.

Gli esami sierologici del sangue per l'accertamento della lue nei confronti dei militari che iniziano il servizio sono eseguiti dai Laboratori provinciali di igiene e profilassi, ovvero dagli altri laboratori autorizzati ai sensi dell'art. 38 del presente regolamento.

L'autorità militare competente comunica tempestivamente all'Ufficio del medico provinciale il calendario delle operazioni di leva, nonchè tutte le altre notizie relative a richiami alle armi, comunque ritenute utili per l'organizzazione ed attuazione del servizio.

Gli elenchi nominativi delle persone aventi obblighi di leva, o richiamati alle armi, sono preventivamente trasmessi all'Ufficio del medico provinciale e all'ufficiale sanitario competenti per territorio a cura dei Comuni di appartenenza di dette persone.

L'ufficiale sanitario provvede al prelievo dei campioni di sangue prima, ovvero all'atto che la persona chiamata alle armi viene sottoposta alla visita di leva; provvede quindi a comunicare all'interessato il risultato dell'esame.

Il militare inviato in congedo, all'atto della presentazione al sindaco del Comune deve esibire un certificato di eseguito accertamento sierologico per la lue rilasciato dall'ufficiale sanitario, di data non anteriore a tre mesi, ovvero dall'autorità militare nel caso in cui l'interessato sia stato sottoposto a provvedimento medico legale di riforma.

Tali certificati sono completamente gratuiti.

Art. 35.

All'atto della visita di idoneità per l'arruolamento volontario nei Corpi militari e militarizzati dello Stato l'aspirante deve essere sottoposto ad esame sierologico sul sangue per l'accertamento della lue.

I suddetti esami saranno, di regola, eseguiti dai Laboratori provinciali di igiene e profilassi, su richiesta dei rispettivi Comandi e d'intesa con il medico provinciale.

Art. 36.

Gli esami sierologici del sangue per l'accertamento della lue nei confronti dei detenuti sono eseguiti su proposta del medico addetto al servizio antivenereo.

Essi sono effettuati di regola presso il Laboratorio provinciale di igiene e profilassi su campioni di sangue prelevati dai medici dell'Istituto di pena, previa intesa col direttore della Sezione medica del laboratorio medesimo, ai fini della tempestiva esecuzione degli esami.

Capo II

Laboratori autorizzati

Art. 37.

Gli istituti ed i laboratori pubblici e privati che, a termini dell'art. 16 della legge, intendano essere autorizzati ad eseguire esami sierologici e gli altri accertamenti relativi alle malattie veneree, devono avanzare istanza al Ministero della sanità tramite l'Ufficio del medico provinciale che provvede all'inoltro della istanza medesima previo parere del Consiglio provinciale di sanità.

L'istanza dovrà indicare:

1) la denominazione e la sede dell'istituto o laboratorio;

2) gli esami che si intendono eseguire;

3) le apparecchiature e le attrezzature che vengono destinate agli esami predetti.

Alla istanza stessa devono essere allegati:

a) una documentazione diretta a comprovare la preparazione tecnica del personale cui è demandata l'esecuzione degli esami e degli accertamenti;

b) una dichiarazione con la quale il direttore dello istituto o laboratorio si impegna alla osservanza delle direttive del Ministero della sanità, sia per il numero ed il tipo delle ricerche diagnostiche di laboratorio, sia per le metodiche ad esse relative, e accetta le tariffe stabilite.

Art. 38.

I Laboratori provinciali di igiene e profilassi — Sezione medico micrografica —, il Laboratorio centrale di igiene e profilassi delle ferrovie dello Stato, quelli annessi alle Cliniche universitarie e agli Istituti universitari di igiene, di microbiologia e di patologia, agli ospedali di prima e seconda categoria, ai dispensari comunali per la diagnosi e la cura delle malattie veneree possono eseguire, senza l'obbligo di richiedere l'autorizzazione di cui al precedente articolo, gli esami sierologici e gli altri accertamenti di laboratorio relativi alle malattie veneree.

TITOLO QUARTO

Capo I

Commissione consultiva di coordinamento e disciplina della lotta contro le malattie veneree

Art. 39.

E' istituita presso il Ministero della sanità una speciale Commissione tecnica permanente con il compito:

a) di dare parere sulla standardizzazione degli esami sierologici per la ricerca sistematica della lue;

b) di promuovere e di coordinare le iniziative di associazioni e di enti pubblici e privati su quanto concerne la profilassi e la cura delle malattie dermovenerce e della lebbra;

c) di dare direttive circa l'educazione sanitaria nei confronti del pericolo venereo;

d) di esaminare proposte per l'istituzione di servizi integrativi antivenerei;

e) di suggerire i medicinali più idonei per la cura delle malattie veneree da fornire gratuitamente ai dispensari;

f) di proporre schemi di cura;

g) di dare parere e formulare proposte per la concessione di sussidi e di premi ad enti, ai medici condotti, a sanitari e a funzionari meritevoli di particolare riconoscimento per l'attività spiegata nella lotta contro le malattie veneree;

h) di dare infine il proprio parere su tutto quanto concerne la profilassi e la cura delle malattie dermoveneree e l'organizzazione dei servizi relativi ogni qualvolta ne sia richiesto il parere del Ministero della sanità.

Detta Commissione è presieduta dal direttore generale dei servizi di medicina sociale ed è composta da altri due funzionari del Ministero della sanità con qualifica non inferiore a direttore di divisione o equiparato, da un professore titolare di cattedra di clinica dermosifilopatica, da un professore titolare di cattedra di igiene, da un rappresentante del Ministero di grazia e giustizia, da un rappresentante medico per ciascuno dei Ministeri dell'interno, della difesa e del lavoro e della previdenza sociale, da un esperto dell'Istituto superiore di sanità particolarmente competente in sierologia, da un ispettore dermosifilografo, da un direttore di dispensario antivenereo, da un ufficiale sanitario capo ufficio di igiene e da un rappresentante dell'Ordine dei medici.

Presiede in caso di assenza o di impedimento del presidente, il più anziano dei funzionari del Ministero della sanità.

Esplica le funzioni di segretario un funzionario di carriera direttiva del Ministero della sanità.

Ai componenti della Commissione sarà corrisposto, per ciascuna seduta un gettone di presenza nella misura prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5.

Capo II

Corsi di aggiornamento - Educazione sanitaria

Art. 40.

Il Ministero della sanità indice periodicamente corsi di aggiornamento clinico-diagnostico e terapeutico nel settore venereologico per medici condotti e ufficiali sanitari ed in genere per sanitari addetti alle istituzioni antiveneree.

Analoghi corsi periodici di aggiornamento nel settore diagnostico di laboratorio delle malattie veneree sono indetti per il personale medico dei Laboratori provinciali di igiene e profilassi.

Le spese relative ai corsi predetti fanno carico al bilancio del Ministero della sanità.

Art. 41.

Chiunque intenda realizzare iniziative di educazione sanitaria nei confronti del pericolo venereo è tenuto a darne notizia al Ministero della sanità.

E' vietato ai sensi dell'art. 17 della legge 25 luglio 1956, n. 837, ogni forma di richiamo pubblicitario relativo a rimedi, durata e metodi di cura per le affezioni veneree e sessuali in genere.

I contravventori sono puniti a norma di legge.

Capo III

Segreto d'ufficio

Art. 42.

Gli enti, le istituzioni e i laboratori che provvedono alle consultazioni, agli accertamenti e alla cura delle malattie previste dall'art. 1 della legge, sono tenuti alla osservanza di ogni possibile cautela per assicurare il segreto professionale e di ufficio sulla identità del malato.

Capo IV

Norme transitorie

Art. 43.

Agli ispettori dermosifilografi provinciali, che a seguito di pubblico concorso sono in servizio alla data di pubblicazione del presente regolamento, può ecce-

zionalmente essere consentito di risiedere fino allo scadere del quinquennio di nomina in Provincie diverse da quella per la quale la nomina fu conferita.

Art. 44.

L'espletamento dei concorsi a posti di medico del dispensario comunale è disciplinato dai regolamenti previsti dall'art. 13 della legge in conformità alle norme vigenti per i concorsi a posti di medico degli uffici sanitari comunali.

Con i regolamenti medesimi, da emanarsi non oltre un anno dall'entrata in vigore delle presenti norme, è stabilito l'organico del personale del dispensario e il relativo trattamento economico, l'uno e l'altro da stabilire contemperando le esigenze della profilassi e della cura delle malattie venere con le possibilità finanziarie dei Comuni.

Art. 45.

Effettuato l'inquadramento dei medici aventi i requisiti previsti dal primo comma dell'art. 23 della legge, l'espletamento del primo concorso a posti di medico del dispensario comunale per la profilassi e la cura gratuita delle malattie veneree, eventualmente rimasti vacanti, dovrà iniziarsi entro sei mesi dall'approvazione del regolamento comunale che disciplina lo svolgimento del concorso medesimo.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella *Raccolta ufficiale* delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 ottobre 1962

SEGNI

FANFANI — BOSCO — TREMELLONI — TRABUCCHI — ANDREOTTI — GUI — COLOMBO — BERTINELLI — JERVOLINO — TAVIANI

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 marzo 1963
Atti del Governo, registro n. 167, foglio n. 15. — VILLA

LEGGE 6 febbraio 1963, n. 404.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Federale di Germania per gli indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzione nazionalsocialiste con Scambio di Note, concluso a Bonn il 2 giugno 1961.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Federale di Germania per gli indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzione nazionalsocialiste, con Scambio di Note, concluso a Bonn il 2 giugno 1961.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo e allo Scambio di Note di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformità all'articolo 5 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, le norme per la ripartizione della somma versata dal Governo tedesco in base all'Accordo di cui all'articolo 1 della legge stessa.

Le norme di cui al precedente comma dovranno ispirarsi ai seguenti criteri direttivi:

1) la ripartizione sarà limitata esclusivamente alle categorie dei cittadini italiani deportati per ragioni di razza, fede o ideologia;

2) l'indennizzo sarà ragguagliato alla durata dell'internamento calcolandosi, per i deceduti durante la deportazione, un'adeguata presenza minima;

3) l'indennizzo sarà liquidato a favore dei deportati appartenenti alle categorie dei beneficiari o, in caso di decesso a causa della deportazione, ai loro aventi diritto, dandosi la precedenza, nell'ordine, al coniuge, ai figli, ai genitori ed ai collaterali.

Le norme delegate saranno emanate con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per gli affari esteri e per il tesoro, sentito il parere di un'apposita Commissione parlamentare, della quale saranno chiamati a far parte cinque membri per ciascuno dei due rami del Parlamento, designati dai rispettivi Presidenti.

Art. 4.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 6 febbraio 1963

SEGNI

FANFANI — PICCIONI — TREMELLONI

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

Accordo tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Federale di Germania circa gli indennizzi a favore dei cittadini italiani che sono stati colpiti da misure di persecuzione nazionalsocialiste. (Bonn, 2 giugno 1961).

La Repubblica Italiana e la Repubblica Federale di Germania hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1

(1) La Repubblica Federale di Germania si impegna a versare alla Repubblica Italiana 40 milioni di DM a favore di cittadini italiani i quali per ragione di razza, fede o ideologia siano stati oggetto di misure di perse-

cuzione nazionalsocialiste e che a causa di tali misure abbiano sofferto privazioni di libertà o danni alla salute, nonchè a favore dei superstiti di coloro che sono deceduti a causa di queste persecuzioni.

(2) Il modo di utilizzare tale somma a favore delle categorie suindicate è rimesso alla valutazione del Governo della Repubblica Italiana.

Articolo 2

La Repubblica Federale di Germania metterà a disposizione della Repubblica Italiana la somma di cui sopra un mese dopo l'entrata in vigore del presente Accordo.

Articolo 3

Con il pagamento di cui all'articolo 1, vengono regolate in modo definitivo tutte le questioni tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Federale di Germania formanti oggetto del presente Accordo, senza pregiudizio delle eventuali pretese di cittadini italiani in base alla legislazione tedesca sui risarcimenti.

Articolo 4

Il presente Accordo si applicherà anche al Land Berlino, a meno che il Governo della Repubblica Federale di Germania, entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente Accordo, non rimetta al Governo della Repubblica Italiana una dichiarazione contraria.

Articolo 5

(1) Il presente Accordo sarà ratificato e gli strumenti di ratifica saranno scambiati in Roma al più presto possibile.

(2) Il presente Accordo entrerà in vigore il giorno successivo allo scambio degli strumenti di ratifica.

In fede di che i plenipotenziari — dopo presentazione dei loro pieni poteri trovati in dovuta forma — hanno firmato il presente Accordo e vi hanno apposto i loro sigilli.

Fatto a Bonn il 2 giugno 1961 in 4 originali — 2 in lingua italiana e 2 in lingua tedesca — l'uno e l'altro testo facenti egualmente fede.

Per la Repubblica Italiana
QUARONI

Per la Repubblica Federale Tedesca
CARSTENS WESTRICK

DER STAATSSEKRETÄR
DES AUSWÄRTIGEN AMTS

Bonn, den 2. Juni 1961

Herr Botschafter!

Gemäss Artikel 3 des Vertrages über Leistungen zugunsten italienischer Staatsangehöriger, die von nationalsozialistichen Verfolgungsmassnahmen betroffen worden sind, sind alle Fragen, die den Gegenstand dieses Vertrages bilden, unbeschadet etwaiger Ansprüche italienischer Staatsangehöriger auf Grund der deutschen Wiedergutmachungsgesetze, abschliessend geregelt.

Ich beehre mich, Ihnen hierzu mitzuteilen, dass die Regierung der Bundesrepublik Deutschland in Anbetracht des besonderen Charakters der Ansprüche auf Wiedergutmachung der durch nationalsozialistische Verfolgungsmassnahmen verursachten Schädigungen in Bezug auf die Ansprüche italienischer Staatsangehöriger, die unter das Bundesentschädigungsgesetz (BEG) in der Fassung vom 29. Juni 1956 und das Bundesrückerstattungsgesetz (BRÜG) vom 19. Juli 1957 fallen, folgende Regelung treffen wird:

1. *a*) In einem besonderen Verfahren sollen die von italienischen Staatsangehorigen nach dem Bundesentschadigungsgesetz gestellten Anträge, die von den deutschen Entschadigungsbehörden in Anbetracht der Bestimmung des Artikels 77 Abs. 4 des italienischen Friedensvertrages vom 10. Februar 1947 abgewiesen würden, nach Massgabe der Bestimmungen des Bundesentschadigungsgesetzes behandelt werden, ohne dass hierbei die Einwendungen aus Artikel 77 Abs. 4 des genannten Friedensvertrages erhoben werden sollen.

b) Auch sofern derartige Anträge auf Grund des Artikels 77 Abs. 4 des italienischen Friedensvertrages rechtskräftig abgelehnt worden sind, werden sie nach Massgabe des vorstehenden Absatzes *a*) neu behandelt werden.

c) Sind derartige Anträge nach dem Bundesentschädigungsgesetz nicht innerhalb der Anmeldefrist dieses Gesetzes gestellt worden, so können sie noch innerhalb eines Jahres nach Inkrafttreten dieses Vertrages zur Behandlung in dem vorerwähnten besonderen Verfahren eingebracht werden.

2. Die Regierung der Bundesrepublik Deutschland hat bereits Vorsorge getroffen, dass gegen Ansprüche italienischer Staatsangehöriger, die unter das Bundesrückerstattungsgesetz fallen, die Einwendungen aus Artikel 77 Abs. 4 des italienischen Friedensvertrages nicht erhoben werden sollen. Sie wird sicherstellen, dass derartige Anträge italienischer Staatsangehöriger, die auf Grund des Artikels 77 Abs. 4 des italienischen Friedensvertrages rechtskräftig abgewiesen wurden, neu behandelt werden.

Genehmigen Sie, Herr Botschafter, den Ausdruck meiner ausgezeichnetsten Hochachtung.

CARSTENS

Seiner Exzellenz
dem Italienischen Botschafter
Herrn Dr. Pietro QUARONI

AMBASCIATA D'ITALIA

Bonn, 2 giugno 1961

Signor Segretario di Stato,

ho l'onore di accusare ricevuta della Sua lettera odierna, che in traduzione ha il seguente tenore:

« In conformità dell'art. 3 dell'Accordo sugli indennizzi a favore dei cittadini italiani che sono stati colpiti da misure di persecuzione nazionalsocialiste, tutte le questioni che formano oggetto di tale Accordo sono regolate definitivamente, senza pregiudizio per eventuali pretese di cittadini italiani in base alla legislazione tedesca sui risarcimenti.

Ho l'onore di informarla a tale proposito che il Governo della Repubblica Federale di Germania, dato il carattere speciale delle pretese di risarcimento da parte di cittadini italiani per danni causati dalle misure di persecuzione nazionalsocialiste, disporrà il seguente regolamento per le pretese di cittadini italiani, regolate

dalla legge federale per gli indennizzi (BEG) nel testo del 29 giugno 1956 e dalla legge federale per le restituzioni (BRÜG) del 19 luglio 1957:

1. *a*) le richieste avanzate da cittadini italiani in conformità della legge federale per gli indennizzi, le quali venissero respinte dalle autorità tedesche preposte all'indennizzo sulla base della disposizione dello art. 77 par. 4 del Trattato di pace italiano del 10 febbraio 1947, formeranno oggetto di una procedura speciale, in conformità delle disposizioni della legge federale per gli indennizzi, senza che sia sollevata l'obiezione di cui all'art. 77 par. 4 del detto Trattato di pace.

b) anche se richieste siffatte fossero state già respinte definitivamente sulla base dell'art. 77 par. 4 del Trattato di pace italiano, esse saranno nuovamente prese in esame in conformità delle disposizioni del precedente capoverso *a*);

c) se, in conformità delle disposizioni della legge federale per gli indennizzi, tali richieste non fossero state presentate entro la scadenza prevista da tale legge, esse potranno essere nuovamente presentate entro un anno dall'entrata in vigore del presente Accordo per essere prese in esame secondo la procedura speciale di cui sopra.

2. Il Governo della Repubblica Federale ha già preso provvedimenti perchè nei confronti delle richieste di cittadini italiani, che cadono sotto il disposto della legge federale per le restituzioni (BRÜG), non vengano sollevate le obiezioni fondate sull'art. 77 par. 4 del Trattato di pace italiano. Esso provvederà a che richieste del genere, da parte di cittadini italiani, già respinte in modo definitivo sulla base dell'art. 77 par. 4 del Trattato di pace italiano, siano nuovamente prese in esame ».

Il Governo della Repubblica Italiana esprime il suo apprezzamento per il regolamento cui si è impegnato il Governo della Repubblica Federale di Germania e si dichiara d'accordo con esso.

Voglia gradire, signor Segretario di Stato, gli atti della mia più alta considerazione.

QUARONI

S. E. il Segretario di Stato
dell'Auswärtiges Amt
Prof. Dr. Karl CARSTENS

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
PICCIONI

LEGGE 6 febbraio 1963, n. 405.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale del lavoro n. 111, concernente la discriminazione in materia di impiego e di professione adottata a Ginevra il 25 giugno 1958.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione internazionale del lavoro n. 111 concernente la discriminazione in materia di impiego e di professione, adottata a Ginevra il 25 giugno 1958.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore, in conformità all'articolo 8 della Convenzione stessa.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 6 febbraio 1963

SEGNI

FANFANI — PICCIONI —
BOSCO — BERTINELLI

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

CONFERENCE INTERNATIONALE DU TRAVAIL

CONVENTION 111

Convention concernant la discrimination en matière d'emploi et de profession

La Conférence générale de l'Organisation internationale du travail, convoquée à Genève par le Conseil d'administration du Bureau international du travail, et s'y étant réunie le 4 juin 1958, en sa quarantedeuxième session;

Après avoir décidé d'adopter diverses propositions relatives à la discrimination en matière d'emploi et de profession, question qui constitue le quatrième point à l'ordre du jour de la session;

Après avoir décidé que ces propositions prendraient la forme d'une convention internationale;

Considérant que la Déclaration de Philadelphie affirme que tous les êtres humains, quels que soient leur race, leur croyance ou leur sexe, ont le droit de poursuivre leur progrès matériel et leur développement spirituel dans la liberté et la dignité, dans la sécurité économique et avec des chances égales;

Considérant en outre que la discrimination constitue une violation de droits énoncés dans la Déclaration universelle des droits de l'homme,

adopte, ce vingt-cinquième jour de juin mil neuf cent cinquante-huit, la Convention ci-après, qui sera dénommée Convention concernant la discrimination (emploi et profession), 1958.

Article 1

1. Aux fins de la présente Convention, le terme « discrimination » comprend:

a) toute distinction, exclusion ou préférence fondée sur la race, la couleur, le sexe, la religion, l'opinion politique, l'ascendance nationale ou l'origine sociale, qui a pour effet de détruire ou d'altérer l'égalité de chances ou de traitement en matière d'emploi ou de profession;

b) toute autre distinction, exclusion ou préférence ayant pour effet de détruire ou d'altérer l'égalité de chances ou de traitement en matière d'emploi ou de profession, qui pourra être spécifiée par le Membre intéressé après consultation des organisations représentatives d'employeurs et de travailleurs, s'il en existe, et d'autres organismes appropriés.

2. Les distinctions, exclusions ou préférences fondées sur les qualifications exigées pour un emploi déterminé ne sont pas considérées comme des discriminations.

3. Aux fins de la présente Convention, les mots « emploi » et « profession » recouvrent l'accès à la formation professionnelle, l'accès à l'emploi et aux différentes professions, ainsi que les conditions d'emploi.

Article 2

Tout membre pour lequel la présente Convention est en vigueur s'engage à formuler et à appliquer une politique nationale visant à promouvoir, par des méthodes adaptées aux circonstances et aux usages nationaux, l'égalité de chances et de traitement en matière d'emploi et de profession, afin d'éliminer toute discrimination en cette matière.

Article 3

Tout membre pour lequel la présente Convention est en vigueur doit, par des méthodes adaptées aux circonstances et aux usages nationaux :

a) s'efforcer d'obtenir la collaboration des organisations d'employeurs et de travailleurs et d'autres organismes appropriés pour favoriser l'acceptation et l'application de cette politique;

b) promulguer des lois et encourager des programmes d'éducation propres à assurer cette acceptation et cette application;

c) abroger toute disposition législative et modifier toute disposition ou pratique administratives qui sont incompatibles avec ladite politique;

d) suivre ladite politique en ce qui concerne les emplois soumis au contrôle direct d'une autorité nationale;

e) assurer l'application de ladite politique dans les activités des services d'orientation professionnelle, de formation professionnelle et de placement soumis au contrôle d'une autorité nationale;

f) indiquer, dans ses rapports annuels sur l'application de la Convention, les mesures prises conformément à cette politique et les résultats obtenus.

Article 4

Ne sont pas considérées comme des discriminations toutes mesures affectant une personne qui fait individuellement l'objet d'une suspicion légitime de se livrer à une activité préjudiciable à la sécurité de l'Etat ou dont il est établi qu'elle se livre en fait à cette activité, pour autant que ladite personne ait le droit de recourir à une instance compétente établie suivant la pratique nationale.

Article 5

1. Les mesures spéciales de protection ou d'assistance prévues dans d'autres Conventions ou recommandations adoptées par la Conférence internationale du Travail ne sont pas considérées comme des discriminations.

2. Tout membre peut, après consultation, là où elles existent, des organisations représentatives d'employeurs et de travailleurs, définir comme non discriminatoires toutes autres mesures spéciales destinées à tenir compte des besoins particuliers de personnes à l'égard desquelles une protection ou une assistance spéciale est, d'une façon générale, reconnue nécessaire pour des raisons telles que le sexe, l'âge, l'invalidité, les charges de famille ou le niveau social ou culturel.

Article 6

Tout membre qui ratifie la présente Convention s'engage à l'appliquer aux territoires non métropolitains, conformément aux territoires de la Constitution de l'Organisation internationale du travail.

Article 7

Les ratifications formelles de la présente Convention seront communiquées au Directeur général du Bureau international du travail et par lui enregistrées.

Article 8

1. La présente Convention ne liera que les membres de l'Organisation internationale du travail dont la ratification aura été enregistrée par le Directeur général.

2. Elle entrera en vigueur douze mois après que les ratifications de deux membres auront été enregistrées par le Directeur général.

3. Par la suite, cette Convention entrera en vigueur pour chaque membre douze mois après la date où sa ratification aura été enregistrée.

Article 9

1. Tout membre ayant ratifié la présente Convention peut la dénoncer à l'expiration d'une période de dix années après la date de la mise en viguer initiale de la Convention, par un acte communiqué au Directeur général du Bureau international du travail et par lui enregistré. La dénonciation ne prendra effet qu'une année après avoir été enregistrée.

2. Tout membre ayant ratifié la présente Convention qui, dans le délai d'une année après l'expiration de la période de dix années mentionnée au paragraphe précédent, ne fera pas usage de la faculté de dénonciation prévue par le présent article sera lié pour une nouvelle période de dix années et, par la suite, pourra dénoncer la présente Convention à l'expiration de chaque période de dix années dans les conditions prévues au présent article.

Article 10

1. Le Directeur général du Bureau international du travail notifiera à tous les membres de l'Organisation internationale du travail l'enregistrement de toutes les ratifications et dénonciations qui lui seront communiquées par les membres de l'Organisation.

2. En notifiant aux membres de l'Organisation l'enregistrement de la deuxième ratification qui lui aura été communiquée, le Directeur général appellera l'attention des membres de l'Organisation sur la date à laquelle la présente Convention entrera en vigueur.

Article 11

Le Directeur général du Bureau international du travail communiquera au Secrétaire général des Nations Unies, aux fins d'enregistrement, conformément à l'article 102 de la Charte des Nations Unies, des renseignements complets au sujet de toutes ratifications et de tous actes de dénonciation qu'il aura enregistrés conformément aux articles précédents.

Article 12

Chaque fois qu'il le jugera nécessaire, le Conseil d'administration du Bureau international du travail

présentera à la Conférence générale un rapport sur l'application de la présente Convention et examinera s'il y a lieu d'inscrire à l'ordre du jour de la Conférence la question de sa revision totale ou partielle.

Article 13

1. Au cas où la Conférence adopterait une nouvelle Convention portant revision totale ou partielle de la présente Convention, et à moins que la nouvelle Convention ne dispose autrement:

a) la ratification par un membre de la nouvelle Convention portant revision entraînerait de plein droit, nonobstant l'article 9 ci-dessus, dénonciation immédiate de la présente Convention, sous réserve que la nouvelle Convention portant revision soit entrée en vigueur;

b) à partir de la date de l'entrée en vigueur de la nouvelle Convention portant revision, la présente Convention cesserait d'être ouverte à la ratification des membres.

2. La présente Convention demeurerait en tout cas en vigueur dans sa forme et teneur pour les membres qui l'auraient ratifiée et qui ne ratifieraient pas la Convention portant revision.

Article 14

Les versions française et anglaise du texte de la présente Convention font également foi.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per gli affari esteri
PICCIONI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 febbraio 1963, n. **406**.

Modifica all'art. 370 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visti il regio decreto 18 aprile 1940, n. 411, e l'art. 1 del decreto del Capo provvisorio dello Stato 5 novembre 1946, n. 541, recanti modifiche all'art. 370 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827;

Uditi i pareri della Corte dei conti e del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Il regio decreto 18 aprile 1940, n. 411 e l'art. 1 del decreto del Capo provvisorio dello Stato 5 novembre 1946, n. 541, sono abrogati.

Art. 2.

L'art. 370 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, è sostituito dal seguente:

« Gli stipendi di attività, assegni di disponibilità o di aspettativa, pensioni ed assegni congeneri si pagano a mensilità maturate.

Tuttavia il pagamento dello stipendio agli impiegati in attività di servizio e l'assegno agli impiegati in disponibilità, che prestano la loro opera presso uffici governativi, può incominciare il giorno 27 del mese cui si riferisce il pagamento od il precedente giorno feriale qualora il 27 del mese cada in giorno festivo.

Coloro i quali sono incaricati, ai sensi del successivo art. 383, della riscossione per conto di altri, possono riscuotere presso gli uffici pagatori gli stipendi e gli assegni di disponibilità, per i quali sono stati incaricati, il giorno feriale che precede quello stabilito col secondo comma del presente articolo ed iniziare nello stesso giorno i pagamenti a favore degli aventi diritto.

Il pagamento delle pensioni è eseguito alle speciali scadenze per esse stabilite o nel giorno precedente qualora quello di scadenza sia festivo.

Il Ministro per il tesoro può disporre che i termini previsti dal secondo e terzo comma del presente articolo siano anticipati di due giorni feriali e che il pagamento delle pensioni abbia inizio non oltre cinque giorni feriali prima delle scadenze per esse stabilite con l'osservanza delle modalità che saranno determinate con suoi decreti.

In nessun caso, ove l'impiegato od il pensionato venisse a morire prima del giorno di maturazione della rata di assegni, si promuove azione contro gli eredi per la restituzione all'Erario dell'importo riscosso per i giorni che intercorrono tra la morte dell'assegnatario e la fine del mese, o la data di scadenza della pensione ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 febbraio 1963

SEGNI

FANFANI — TREMELLONI

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 marzo 1963
Atti del Governo, registro n. 167, foglio n. 49. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 febbraio 1963, n. **407**.

Autorizzazione alla emissione di due francobolli celebrativi, rispettivamente, del centenario della I Conferenza postale internazionale di Parigi (1863) e del centenario della fondazione del Club Alpino Italiano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 21 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con il regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto l'art. 239 del regolamento per i servizi postali (titolo preliminare e parte prima), approvato con il regio decreto 18 aprile 1940, n. 689;

Riconosciuta l'opportunità di emettere due francobolli celebrativi, rispettivamente, del centenario della I Conferenza postale internazionale di Parigi (1863) e del centenario della fondazione del Club Alpino Italiano;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni;

Decreta:

Art. 1.

E' autorizzata l'emissione di due francobolli celebrativi, rispettivamente, del centenario della I Conferenza postale internazionale di Parigi (1863) e del centenario della fondazione del Club Alpino Italiano.

Art. 2.

Con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con il Ministro per il tesoro, verranno stabiliti i valori, le caratteristiche tecniche ed i termini di validità e di cambio dei francobolli di cui all'art. 1 del presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 febbraio 1963

SEGNI

FANFANI — RUSSO

Visto, *il Guardasigilli:* BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 marzo 1963
Atti del Governo, registro n. 167, foglio n. 47. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 marzo 1963, n. 468.

Modificazioni del regime daziario di alcuni prodotti costituenti materie prime per le industrie.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Viste le leggi 24 dicembre 1949, n. 993; 7 dicembre 1952, n. 1845; 3 novembre 1954, n. 1077; 6 marzo 1957, n. 68; 24 luglio 1959, n. 693; 20 dicembre 1960, n. 1527 e 26 gennaio 1962, n. 6;

Vista la tariffa dei dazi doganali di importazione, approvata con decreto presidenziale 21 dicembre 1961, n. 1339, e successive aggiunte e modificazioni;

Vista la legge 5 aprile 1950, n. 295, che dà piena ed intera esecuzione all'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, concluso a Ginevra il 30 ottobre 1947, e le successive aggiunte e modificazioni;

Vista la legge 31 ottobre 1952, n. 1976, che ratifica e dà esecuzione alle seguenti Convenzioni internazionali firmate dall'Italia a Bruxelles l'11 gennaio 1951: Convenzione sulla Nomenclatura per la classificazione delle merci nelle tariffe doganali e relativo annesso; Convenzione sul valore in dogana delle merci e relativi annessi; Convenzione per la creazione di un Consiglio di cooperazione doganale e relativo annesso; Protocollo relativo al gruppo di studi per l'Unione doganale europea;

Vista la legge 25 aprile 1957, n. 358, che ratifica e dà esecuzione al Protocollo di rettifica alla Convenzione di Bruxelles del 15 dicembre 1950 sulla Nomenclatura per la classificazione delle merci nelle tariffe doganali, firmato a Bruxelles il 1° luglio 1955;

Visti il decreto presidenziale 24 dicembre 1960, numero 1584, che dà applicazione alla decisione del Consiglio dei Ministri delle Comunità europee del 13 febbraio 1960, che stabilisce la Tariffa doganale comune e successive aggiunte e modificazioni;

Vista la legge 28 luglio 1962, n. 1002, che ratifica e dà esecuzione agli Accordi internazionali firmati ad Atene il 9 luglio 1961 e agli Atti connessi, relativi all'Associazione tra la Comunità economica europea e la Grecia;

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Ritenuta l'opportunità di apportare modificazioni al regime daziario per determinati prodotti di uso industriale in relazione all'espansione degli scambi internazionali e al conseguente aumento del gettito dei dazi doganali e degli altri diritti accessori;

Sentita la Commissione parlamentare, costituita a norma dell'art. 3 della legge 24 dicembre 1949, n. 993, e successive aggiunte e modificazioni;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per il tesoro, per il bilancio, per l'agricoltura e foreste, per l'industria ed il commercio, per il commercio con l'estero e per la marina mercantile;

Decreta:

Art. 1.

Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per i prodotti compresi nelle voci elencate nella annessa Tabella, firmata dal Ministro per le finanze, il regime daziario previsto dalla vigente tariffa doganale si applica, temporaneamente, fino al 30 giugno 1964, nella misura fissata per ciascuna voce nella Tabella stessa.

Art. 2.

Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, fino al 15 ottobre 1963, è sospesa, per tutte le provenienze, l'applicazione del dazio per i prodotti compresi nelle sottoindicate voci della vigente tariffa dei dazi doganali d'importazione:

12.01-A-II	12.01-G-III-c
12.01-A-III	12.01-G-IV-d
12.01-E-II	12.01-G-IV-e
12.01-G-II-b	12.01-G-V-b
12.01-G-III-b	12.01-G-V-c

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 marzo 1963

SEGNI

FANFANI — TRABUCCHI — PICCIONI — TREMELLONI — LA MALFA — RUMOR — COLOMBO — PRETI — MACRELLI

Visto, *il Guardasigilli:* BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 aprile 1963
Atti del Governo, registro n. 167, foglio n. 79. — VILLA

TABELLA

Voci della tariffa dei dazi doganali d'importazione	Dazio sul valore %	
	Per provenienze C.E.E. scortate dai certificati prescritti	Per provenienze C.E.E. senza i certificati prescritti e per altre provenienze
25.05-C	esenzione	esenzione
25.06-A	esenzione	esenzione
25.06-B-I	esenzione	3
25.07-B-II-a	esenzione	esenzione
25.07-B-III	esenzione	esenzione
25.09-A-I-b-1	esenzione	3
25.09-A-I-b-2	esenzione	3
25.11-B-II	esenzione	2,50
25.14-A	esenzione	esenzione
25.20-A	esenzione	esenzione
25.25-A-II	esenzione	esenzione
25.25-B	esenzione	esenzione
25.27-B-II	esenzione	3
25.28	esenzione	esenzione
25.32-A	esenzione	esenzione
27.07-B-II-a-1-bb	esenzione	esenzione
27.07-B-II-a-2-bb-*alfa*	esenzione	esenzione
27.07-B-II-a-2-bb-*beta*	esenzione	esenzione
27.07-B-II-a-2-cc	esenzione	esenzione
27.07-B-II-a-2-dd-*alfa*	esenzione	esenzione
27.07-B-II-a-2-dd-*beta*	esenzione	esenzione
27.07-D-I	esenzione	3
ex 27.07-D-II (cresoli e xilenoli)	esenzione	3
27.07-E-II-a	esenzione	esenzione
27.07-E-II-b	esenzione	esenzione
27.07-F-I	esenzione	esenzione
27.07-F-II	esenzione	esenzione
28.01-A	esenzione	9
28.04-B	esenzione	9
28.04-C-III	esenzione	3
28.04-C-V-b	esenzione	8
29.01-D-I-b-2-bb	esenzione	esenzione
29.01-D-I-b-2-cc	esenzione	esenzione
29.01-D-I-b-3	esenzione	esenzione
29.38-B-I-a	esenzione	7
29.38-C-I	esenzione	7
30.01-A-II-a	esenzione	3
30.01-A-II-b	esenzione	8
30.01-B-I	esenzione	11
30.01-B-II	esenzione	11
32.04-A-I	esenzione	esenzione
32.04-A-II	esenzione	6
32.04-A-III	esenzione	3
32.04-A-IV-a	esenzione	7
32.04-A-IV-b	esenzione	7
38.01-A-II	esenzione	5
38.01-B	esenzione	7
38.07-A-II	esenzione	4
38.07-B-I	esenzione	5
38.07-B-II	esenzione	6
38.08-A	esenzione	5
38.08-B	esenzione	6
39.01-B-VII-a	esenzione	20
39.01-B-VII-b	esenzione	18
41.01-C-I	esenzione	esenzione
41.01-C-II	esenzione	esenzione
53.04-A	esenzione	esenzione
54.02-A	esenzione	esenzione
54.02-B	esenzione	esenzione
55.01-A	esenzione	esenzione
55.01-B	esenzione	esenzione
55.03-A	esenzione	esenzione
55.03-B	esenzione	esenzione
57.03	esenzione	esenzione
74.02	esenzione	esenzione
81.04-C-I-a	esenzione	esenzione
81.04-G-I	esenzione	6
81.04-H-I	esenzione	6
81.04-N-I	esenzione	6
81.04-O-I	esenzione	6
81.04-P-I	esenzione	3

Il Ministro per le finanze: TRABUCCHI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 gennaio 1963, n. **409.**

Approvazione dello statuto della Deputazione di Storia Patria per la Calabria.

N. 409. Decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1963, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, viene approvato lo statuto della Deputazione di Storia Patria per la Calabria.

Visto, *il Guardasigilli:* BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *marzo* 1963
Atti del Governo, registro n. 166, *foglio n.* 53. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 gennaio 1963, n. **410.**

Approvazione del nuovo testo dell'art. 6 dello statuto della Fondazione Campari, con sede in Milano.

N. 410. Decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1963, col quale, sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, viene approvato il nuovo testo dello statuto della Fondazione Campari, con sede in Milano.

Visto, *il Guardasigilli:* BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *marzo* 1963
Atti del Governo, registro n. 166, *foglio n.* 57. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 gennaio 1963, n. **411.**

Autorizzazione all'Associazione di previdenza tra i sacerdoti della Toscana ad accettare una eredità.

N. 411. Decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1963, col quale, sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, l'Associazione di previdenza tra i sacerdoti della Toscana, con sede in Firenze, viene autorizzata ad accettare l'eredità disposta dal sac. Omero Nistri con testamento olografo pubblicato a rogito del notaio Antonio Feruzzi col n. 14808 di repertorio e concernente due immobili, siti nel comune di Firenze, del valore di L. 5.000.000, a condizione che l'Associazione stessa si impegni a far ricoverare, a proprie spese, la sorella del defunto sacerdote, signorina Nistri Adriana, in un istituto o casa di riposo.

Visto, *il Guardasigilli:* BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *marzo* 1963
Atti del Governo, registro n. 166, *foglio n.* 33. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 gennaio 1963, n. **412.**

Erezione in ente morale della Fondazione « Rag. Vincenzo Amantia », con sede in Milano.

N. 412. Decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1963, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Fondazione « Rag. Vincenzo Amantia », con sede in Milano, viene eretta in ente morale e ne viene approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli:* BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *marzo* 1963
Atti del Governo, registro n. 167, *foglio n.* 37. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 febbraio 1963, n. 413.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'unione perpetua, nella forma « æque principaliter », della Parrocchia di San Michele Arcangelo con la Parrocchia di San Pietro, entrambe in località Penne di Montefalcone Appennino (Ascoli Piceno).

N. 413. Decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Fermo in data 31 maggio 1962, relativo all'unione perpetua, nella forma « æque principaliter » della Parrocchia di San Michele Arcangelo con la Parrocchia di San Pietro, entrambe in località Penne di Montefalcone Appennino (Ascoli Piceno).

Visto, *il Guardasigilli*: Bosco
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 marzo 1963
Atti del Governo, registro n. 166, foglio n. 46. — Villa

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 febbraio 1963, n. 414.

Riconoscimento della personalità giuridica della Pia Unione, denominata « Pietatis Opus », con sede in Roma.

N. 414. Decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Pia Unione, denominata « Pietatis Opus », con sede in Roma, e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: Bosco
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 marzo 1963
Atti del Governo, registro n. 166, foglio n. 32. — Villa

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 febbraio 1963, n. 415.

Riconoscimento, agli effetti civili, della conversione della dotazione beneficiaria della Parrocchia di San Leonardo Confessore, in località San Leonardo della frazione Siponto del comune di Manfredonia (Foggia).

N. 415. Decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 1963, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Manfredonia in data 26 marzo 1962, relativo alla conversione della dotazione beneficiaria della Parrocchia di San Leonardo Confessore, in località San Leonardo della frazione Siponto del comune di Manfredonia (Foggia).

Visto, *il Guardasigilli*: Bosco
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 marzo 1963
Atti del Governo, registro n. 166, foglio n. 40. — Villa

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 gennaio 1963.

Sostituzione di un membro del Comitato di liquidazione delle pensioni di guerra.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 35 della legge 9 novembre 1961, n. 1240, riflettente il Comitato di liquidazione delle pensioni di guerra;

Visto il proprio decreto 14 febbraio 1962, registrato alla Corte dei conti l'8 maggio 1962, registro n. 14 Tesoro, foglio n. 382, con il quale si è provveduto alla integrazione del Comitato di liquidazione, nominandovi, tra gli altri, il dott. Angelo Incalza, presidente di sezione onorario della Corte dei conti;

Ritenuta la opportunità di provvedere alla sostituzione del predetto componente, che ha rassegnato le dimissioni dall'incarico;

Vista la designazione da parte della Presidenza della Corte dei conti fatta con nota n. 6958/9 del 5 ottobre 1962;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

Decreta:

Articolo unico.

Con effetto dalla data del presente decreto e fino al 28 febbraio 1963, il dott. Vincenzo Turco, consigliere della Corte dei conti, è nominato membro del Comitato di liquidazione delle pensioni di guerra, in sostituzione del presidente di sezione onorario della Corte dei conti, dott. Angelo Incalza.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 29 gennaio 1963

SEGNI

Fanfani — Tremelloni

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 febbraio 1963
Registro n. 6 foglio n. 296. — Ventura Signoretti

(2332)

DECRETO MINISTERIALE 30 ottobre 1962.

Iscrizione del porto di Levanto nella prima categoria dei porti marittimi nazionali.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO
E
IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Visto il regio decreto 2 aprile 1885, n. 3095;

Visto il regio decreto 26 settembre 1904, n. 713;

Visto l'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1534;

Considerato che la sicurezza della navigazione nel lungo tratto di costa da Portovenere a Sestri Levante esige che esista la possibilità di guadagnare agevolmente ed in breve tempo, un porto rifugio intermedio di emergenza e che a tale scopo la rada di Levanto appare la più efficace ai fini della sicurezza della navigazione, essendo pressochè equidistante da Portovenere e da Sestri Levante circa 12 miglia;

Ritenuto che per quanto sopra il porto di Levanto può essere iscritto nella 1ª categoria dei porti nazionali come porto-rifugio;

Visti gli atti dell'istruttoria ed in particolare la relazione 17 giugno 1961 dell'Ufficio del genio civile per le opere marittime di Genova;

Visto il voto n. 1597, del 7 settembre 1961, del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Visto il voto del 7 maggio 1962 del Consiglio superiore della marina mercantile;

Decreta:

Il porto di Levanto, nella provincia di La Spezia, è inscritto nella 1ª categoria come porto-rifugio ai sensi e per gli effetti del regio decreto 2 aprile 1885, n. 3095.

Il presente decreto sarà presentato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 30 ottobre 1962

Il Ministro per i lavori pubblici
SULLO

Il Ministro per il tesoro
TREMELLONI

Il Ministro per la marina mercantile
MACRELLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 gennaio 1963
Registro n. 1 Lavori pubblici, foglio n. 223

(2337)

DECRETO MINISTERIALE 26 gennaio 1963.

Composizione della Commissione centrale per l'avviamento al lavoro e per l'assistenza dei disoccupati.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 29 aprile 1949, n. 264, concernente provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza dei lavoratori involontariamente disoccupati;

Visto l'art. 3 della stessa legge che stabilisce in due anni la durata in carica dei membri componenti della Commissione centrale per l'avviamento al lavoro e per l'assistenza dei disoccupati;

Visto il proprio decreto ministeriale 25 febbraio 1960, con il quale è stato provveduto alla rinnovazione della predetta Commissione centrale;

Considerata la necessità di provvedere alla ricostituzione della Commissione stessa, in seguito alla scadenza del biennio di durata in carica;

Valutati i dati e gli elementi acquisiti alla Amministrazione in ordine alle esistenti organizzazioni sindacali e tenuto conto della importanza numerica delle singole organizzazioni;

Considerato il conseguente riparto della rappresentanza di categoria prevista dall'art. 3 della citata legge 29 aprile 1949, n. 264, fra le rispettive organizzazioni;

Viste le designazioni pervenute all'Amministrazione;

Decreta:

Art. 1.

La Commissione centrale per l'avviamento al lavoro e per l'assistenza dei disoccupati è composta come segue:

Lama on. Luciano, Egoli Emo, Ridi Silvano, Bensi Carlo, Cruciani Claudio, Marcone Idolo, Bertona Bruno, Tisselli Paolo, membri effettivi e Broglia Bruno, Ansanelli Vincenzo, Cerri Carlo, Guglielmino Emilio, Amoroso dott. Antonio, Del Piano Cesare, Pinto Francesco, Rufino Luciano, membri supplenti, in rappresentanza dei lavoratori;

Toscani avv. Rosario, Misserville dott. Giuseppe, Ricci avv. Eugenio, Chericoni dott. Eldo, membri effettivi e Nalin avv. Ettore, Cannamela dott. Silvestro, Lo Vecchio Musti dott. Manlio, Santi dott. Mario, membri supplenti, in rappresentanza dei datori di lavoro;

Ciabattini avv. Raffaele, membro effettivo e Tabarelli avv. Mario, membro supplente, in rappresentanza dei dirigenti d'azienda;

Parlagreco prof. Attilio, membro effettivo e Taddeini dott. Gualtiero, membro supplente, in rappresentanza dei coltivatori diretti;

Gasparri Ulderico, membro effettivo e Moretti prof. Luciano, membro supplente, in rappresentanza degli artigiani;

Altarelli dott. Angelo, direttore generale del collocamento della manodopera, membro effettivo e Taverniti dott. Ugo, membro supplente;

Purpura dott. Rosario, direttore generale dei rapporti di lavoro, membro effettivo e Pironti dott. Remo, membro supplente;

Carapezza dott. Giovanni, direttore generale della previdenza ed assistenza sociale, membro effettivo e Sicardi Adalberto, membro supplente, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Nuzzaci dott. Umberto, membro effettivo e Terlizzi dott. Paolo, membro supplente, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

Gazzera dott. Enzo, membro effettivo e Sciamanna dott. Osvaldo, membro supplente, in rappresentanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Gallo dott. Giuseppe, membro effettivo e Terrana dott. Carmelo, membro supplente, in rappresentanza del Ministero dell'industria e del commercio;

Cesareo Santoro dott. Carlo, membro effettivo e Camanni dott. Luigi, membro supplente, in rappresentanza dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Art. 2.

Alle sedute della Commissione centrale e dei Comitati previsti dall'art. 4 della legge 29 aprile 1949, numero 264, nelle quali sia trattata la materia di cui allo art. 2, n. 4 della legge stessa, parteciperà:

Prisinzano dott. Emilio, membro effettivo e Giorgi dott. Norberto, membro supplente, in rappresentanza del Ministero della pubblica istruzione.

Alle sedute della Commissione centrale e dei Comitati previsti dall'art. 4 della legge 29 aprile 1949, numero 264, qualora si trattino materie interessanti le Regioni a statuto autonomo, entro i limiti dei poteri ad essi conferiti dalla Costituzione, parteciperanno:

Di Cristina dott. Salvatore, membro effettivo e Zaso dott. Salvatore, membro supplente, in rappresentanza della Regione siciliana;

Del Rio dott. Romualdo, membro effettivo e Stagno dott. Mario, membro supplente, in rappresentanza della Regione autonoma della Sardegna;

Agostini dott. Guido, membro effettivo e Mayer dott. Walter, membro supplente, in rappresentanza della Regione Trentino-Alto Adige;

Nicco p.i. Giulio, membro effettivo e Marcoz dott. Oreste, membro supplente, in rappresentanza della Regione autonoma della Valle d'Aosta.

Art. 3.

Le funzioni di segretario e di vice segretario della Commissione centrale per l'avviamento al lavoro e per

l'assistenza dei disoccupati sono disimpegnate, rispettivamente, dal dott. Gambetta Renato, direttore di divisione e dal dott. Presti Manlio, direttore di sezione.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 26 gennaio 1963

Il Ministro: BERTINELLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 marzo 1963
Registro n. 2 Lavoro e previdenza sociale, foglio n. 338

(2022)

DECRETO MINISTERIALE 14 marzo 1963.

Protezione temporanea delle invenzioni, dei modelli e dei marchi relativi ad oggetti esposti nella « XXIX Mostra nazionale della radio e televisione », in Milano.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, numero 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'Ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico.

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nella « XXIX Mostra nazionale della radio e televisione » che avrà luogo a Milano dal 7 al 15 settembre 1963 godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 14 marzo 1963

p. *Il Ministro*: GASPARI

(2176)

DECRETO MINISTERIALE 14 marzo 1963.

Protezione temporanea delle invenzioni, dei modelli e dei marchi relativi ad oggetti esposti nella « XI Mostra nazionale di elettrodomestici », in Milano.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, numero 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'Ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico.

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nella « XI Mostra nazionale di elettrodomestici » che avrà luogo a Milano dal 7 al 15 settembre 1963 godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 14 marzo 1963

p. *Il Ministro*: GASPARI

(2175)

DECRETO MINISTERIALE 27 marzo 1963.

Determinazione dell'aggio per la riscossione dell'imposta di soggiorno, dovuto alla Banca Nazionale del Lavoro, per l'anno 1963.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO
PER IL TURISMO E LO SPETTACOLO

Visti gli articoli 8 e 11 del regio decreto-legge 24 novembre 1938, n. 1926, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, relativo all'ordinamento dell'imposta di soggiorno;

Vista la legge 31 luglio 1959, n. 617, concernente la istituzione del Ministero del turismo e dello spettacolo;

Visto il decreto interministeriale n. 2/1105 del 17 marzo 1961, col quale, a' termini del richiamato regio decreto-legge n. 1926, è stato affidato alla Banca Nazionale del Lavoro l'incarico di provvedere, per il triennio 1961-63, al servizio unitario di riscossione della imposta di soggiorno nei Comuni della Repubblica in cui si applica il tributo;

Ritenuta la necessità di provvedere alla determinazione dell'aggio sull'importo delle riscossioni, dovuto al predetto Istituto, per l'anno 1963;

Decreta:

L'aggio dovuto alla Banca Nazionale del Lavoro sull'importo delle riscossioni dell'imposta di soggiorno è determinato, per l'anno 1963, nella misura del 7 % (sette per cento).

Roma, addì 27 marzo 1963

Il Ministro per le finanze
TRABUCCHI

Il Ministro per il turismo e lo spettacolo
FOLCHI

(2336)

DECRETO MINISTERIALE 27 marzo 1963.

Autorizzazione alla « Società navale di assicurazioni », con sede in Genova, ad estendere l'esercizio assicurativo ai rami aeronautica (infortuni), automobili, cauzioni (limitatamente ai diritti doganali), furti, infortuni, responsabilità civile auto, responsabilità civile terzi e rischi atomici.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 13 febbraio 1959, n. 449;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda della « Società navale di assicurazioni », Società per azioni, con sede in Genova, già autorizzata ad esercitare le assicurazioni nel ramo trasporti, intesa ad ottenere l'autorizzazione ad estendere l'esercizio assicurativo ai rami aeronautica (infortuni), automobili, cauzioni (limitatamente ai diritti doganali), furti, infortuni, responsabilità civile auto, responsabilità civile terzi e rischi atomici;

Sentito il parere della Commissione consultiva per le assicurazioni private;

Decreta:

La « Società navale di assicurazioni », con sede in Genova, è autorizzata ad esercitare le assicurazioni nei rami aeronautica (infortuni), automobili, cauzioni (limitatamente ai diritti doganali), furti, infortuni, responsabilità civile auto, responsabilità civile terzi e rischi atomici.

Roma, addì 27 marzo 1963

Il Ministro: COLOMBO

(2334)

DECRETO MINISTERIALE 27 marzo 1963.

Autorizzazione alla Società « Norditalia Assicurazioni - S. P. A. », con sede in Milano, ad esercitare le assicurazioni contro i danni nel ramo « spese legali e peritali ».

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 13 febbraio 1959, n. 449;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda della Società « Norditalia Assicurazioni - S. P. A. », con sede in Milano, intesa ad ottenere l'autorizzazione ad esercitare le assicurazioni nel ramo « spese legali e peritali »;

Sentito il parere della Commissione consultiva per le assicurazioni private;

Decreta:

La Società « Norditalia Assicurazioni - S. P. A. », con sede in Milano, è autorizzata ad esercitare le assicurazioni nel ramo « spese legali e peritali ».

Roma, addì 27 marzo 1963

Il Ministro: COLOMBO

(2373)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Noli massimi per emigranti

IL DIRETTORE GENERALE DELL'EMIGRAZIONE

Visto l'art. 31 del testo unico dei provvedimenti sull'emigrazione, approvato con regio decreto-legge 13 novembre 1919, n. 2205, convertito in legge 17 aprile 1925, n. 473, e successive modifiche;

Raccolte le proposte dei vettori di emigranti;

Esaminati i pareri delle competenti autorità;

Sentito il parere della Commissione tecnico-consultiva per l'emigrazione;

Determina:

1. Le disposizioni riguardanti i noli massimi da applicarsi per il trasporto degli emigranti di cui alla determinazione in data 10 dicembre 1962, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 319 in data 15 dicembre 1962, sono confermate per il periodo 1° maggio-31 agosto 1963.

2. Per la nave « Galileo Galilei », riconosciuta di categoria superiore, potranno essere esatti il nolo, il supplemento e le maggiorazioni previsti al punto 4 della detta determinazione.

Roma, addì 29 marzo 1963

Il direttore generale: BORGA

(2447)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Zocca ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 23 marzo 1963, il comune di Zocca (Modena), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 21.178.700, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2202)

Autorizzazione al comune di Campogalliano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 23 marzo 1963, il comune di Campogalliano (Modena), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2203)

Autorizzazione al comune di Bastiglia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 23 marzo 1963, il comune di Bastiglia (Modena), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 19.300.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2204)

Autorizzazione al comune di Bomporto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 23 marzo 1963, il comune di Bomporto (Modena), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2206)

Autorizzazione al comune di Castelvetro di Modena ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 23 marzo 1963, il comune di Castelvetro di Modena (Modena), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2205)

Autorizzazione al comune di Medolla ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 23 marzo 1963, il comune di Medolla (Modena), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.398.039, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2207)

Autorizzazione al comune di Soleminis ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 7 marzo 1963, il comune di Soleminis (Cagliari), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.474.207, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2208)

Autorizzazione al comune di Solarussa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 7 marzo 1963, il comune di Solarussa (Cagliari), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2209)

Autorizzazione al comune di Tramatza ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 11 marzo 1963, il comune di Tramatza (Cagliari), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.448.966, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2210)

Autorizzazione al comune di Ruinas ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 7 marzo 1963, il comune di Ruinas (Cagliari), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.851.481, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2211)

Autorizzazione al comune di Selarguis ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 6 marzo 1963, il comune di Selarguis (Cagliari), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2212)

Autorizzazione al comune di Sant'Antonio Ruinas ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 7 marzo 1963, il comune di Sant'Antonio Ruinas (Cagliari), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.200.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2213)

Autorizzazione al comune di Sarroch ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 6 marzo 1963, il comune di Sarroch (Cagliari), viene autorizzato ad asumere un mutuo di L. 3.300.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2214)

Autorizzazione al comune di Seneghe ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 6 marzo 1963, il comune di Seneghe (Cagliari), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.348.715, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2215)

Autorizzazione al comune di Quartu Sant'Elena ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 7 marzo 1963, il comune di Quartu Sant'Elena (Cagliari), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 160.069.036, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2216)

Autorizzazione al comune di Domusnovas ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 11 marzo 1963, il comune di Domusnovas (Cagliari), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.764.415, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2217)

Autorizzazione al comune di Settimo San Pietro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 6 marzo 1963, il comune di Settimo San Pietro (Cagliari), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.650.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2218)

Autorizzazione al comune di Escolca ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 5 marzo 1963, il comune di Escolca (Nuoro), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 891.775, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2219)

Autorizzazione al comune di Marano sul Panaro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 23 marzo 1963, il comune di Marano sul Panaro (Modena), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.210.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2228)

Autorizzazione al comune di Serrenti ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 6 marzo 1963, il comune di Serrenti (Cagliari), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.750.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2220)

Autorizzazione al comune di Siddi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 7 marzo 1963, il comune di Siddi (Cagliari), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 706.525, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2221)

Autorizzazione al comune di Sinnai ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 7 marzo 1963, il comune di Sinnai (Cagliari), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 21.200.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2222)

Autorizzazione al comune di Siamaggiore ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 7 marzo 1963, il comune di Siamaggiore (Cagliari), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.887.269, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2223)

Autorizzazione al comune di Castelfranco Emilia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 23 marzo 1963, il comune di Castelfranco Emilia (Modena), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 65.800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2224)

Autorizzazione al comune di Camposanto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 23 marzo 1963, il comune di Camposanto (Modena), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2225)

Autorizzazione al comune di Concordia sulla Secchia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 23 marzo 1963, il comune di Concordia sulla Secchia (Modena), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2231)

Autorizzazione al comune di Figu Gonnosnò ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 11 marzo 1963, il comune di Figu-Gonnosnò (Cagliari), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.237.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2226)

Autorizzazione al comune di Fanano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 23 marzo 1963, il comune di Fanano (Modena), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 46.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2227)

Autorizzazione al comune di Maranello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 23 marzo 1963, il comune di Maranello (Modena), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2229)

Autorizzazione al comune di Pavullo nel Frignano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 22 marzo 1963, il comune di Pavullo nel Frignano (Modena), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 80.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2230)

Autorizzazione al comune di Riolunato ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 22 marzo 1963, il comune di Riolunato (Modena), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 18.438.327, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2232)

Autorizzazione al comune di Cavezzo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 23 marzo 1963, il comune di Cavezzo (Modena), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2233)

Autorizzazione al comune di Pievepelago ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 22 marzo 1963, il comune di Pievepelago (Modena), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 22.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2234)

Autorizzazione al comune di Sassari ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 15 marzo 1963, il comune di Sassari, viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 453.000.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2235)

Autorizzazione al comune di Palagano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 22 marzo 1963, il comune di Palagano (Modena), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2236)

Autorizzazione al comune di Ilbono ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 5 marzo 1963, il comune di Ilbono (Nuoro), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.503.285, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2237)

Autorizzazione al comune di Catania ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 23 marzo 1963, il comune di Catania, viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.677.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2238)

Autorizzazione al comune di Bitonto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 15 marzo 1963, il comune di Bitonto (Bari), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 306.000.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2239)

Autorizzazione al comune di Frattamaggiore ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 15 marzo 1963, il comune di Frattamaggiore (Napoli), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 186.600.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2240)

Autorizzazione al comune di Vibo Valentia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 15 marzo 1963, il comune di Vibo Valentia (Catanzaro), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 98.000.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2241)

Autorizzazione al comune di Fano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 15 marzo 1963, il comune di Fano (Pesaro-Urbino), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 421.000.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2242)

Autorizzazione al comune di Foligno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 15 marzo 1963, il comune di Foligno (Perugia), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 216.700.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2243)

Autorizzazione al comune di Fasano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 15 marzo 1963, il comune di Fasano (Brindisi), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 144.600.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2244)

Autorizzazione al comune di Terralba ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 11 marzo 1963, il comune di Terralba (Cagliari), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.961.780, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2245)

Autorizzazione al comune di Tadasuni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 7 marzo 1963, il comune di Tadasuni (Cagliari), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 900.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2246)

Autorizzazione al comune di Nonantola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 23 marzo 1963, il comune di Nonantola (Modena), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.427.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2247)

Autorizzazione al comune di Novi di Modena ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 23 marzo 1963, il comune di Novi di Modena (Modena), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 37.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2248)

Autorizzazione al comune di Guiglia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 23 marzo 1963, il comune di Guiglia (Modena), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 28.282.900, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2249)

Autorizzazione al comune di Montese ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 22 marzo 1963, il comune di Montese (Modena), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 69.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2250)

Autorizzazione al comune di Montefiorino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 23 marzo 1963, il comune di Montefiorino (Modena), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 24.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2251)

Autorizzazione al comune di Portoscuro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 5 marzo 1963, il comune di Portoscuro (Cagliari), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.100.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2252)

Autorizzazione al comune di Trani ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 21 marzo 1963, il comune di Trani (Bari), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 372.600.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2253)

Autorizzazione al comune di Lugo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 15 marzo 1963, il comune di Lugo (Ravenna), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 45.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2254)

Autorizzazione al comune di Furtei ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 11 marzo 1963, il comune di Furtei (Cagliari), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.915.515, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2255)

Autorizzazione al comune di Sennariolo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 5 marzo 1963, il comune di Sennariolo (Nuoro), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 545.915, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2256)

Autorizzazione al comune di Frassinoro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 23 marzo 1963, il comune di Frassinoro (Modena), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 24.300.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2257)

Autorizzazione al comune di Fiumalbo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 22 marzo 1963, il comune di Fiumalbo (Modena), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2258)

Autorizzazione al comune di Finale Emilia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 23 marzo 1963, il comune di Finale Emilia (Modena), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 21.000.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2259)

Autorizzazione al comune di Montecreto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 23 marzo 1963, il comune di Montecreto (Modena), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.350.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2260)

Autorizzazione al comune di San Cesario sul Panaro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 23 marzo 1963, il comune di S. Cesario sul Panaro (Modena), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 17.758.230 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2261)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione alla Cassa scolastica del Liceo ginnasio statale di Caserta ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto della Provincia di Caserta n. 54852 del 13 ottobre 1962, il preside del Liceo ginnasio statale della città in qualità di presidente del Consiglio di amministrazione della Cassa scolastica dell'Istituto, è autorizzato ad accettare dai professori ed alunni dell'istituto la donazione della somma di L. 200.000 per l'istituzione di un premio di studio annuale intitolato « Luigi Tosoni ».

(2036)

Diffida per smarrimento di certificato sostitutivo di diploma originale di abilitazione professionale

La dott.ssa Giovanna Orlandi, nata a Roma il 26 giugno 1935, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di farmacista, rilasciatole dalla Università di Roma in data 29 maggio 1958.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Roma.

(1866)

Vacanza della seconda cattedra di « Lingua e letteratura italiana » presso la Facoltà di lettere e filosofia della Università di Bari.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Bari, è vacante la seconda cattedra di « Lingua e letteratura italiana », cui la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo, dovranno presentare le proprie domande, direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(2445)

Vacanza della cattedra di « Diritto privato comparato » presso la Facoltà di giurisprudenza della Università di Napoli.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di giurisprudenza della Università di Napoli, è vacante la cattedra di « Diritto privato comparato », cui la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo, dovranno presentare le proprie domande, direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(2446)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 67

Corso dei cambi del 5 aprile 1963 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	621,13	621,14	621,14	621,15	621,14	621,15	621,15	621,125	621,15	621,10
$ Can.	575,97	575,95	576 —	576,10	575 —	575,97	576,05	575,92	575,95	576 —
Fr. Sv.	143,51	143,51	143,54	143,52	143,50	143,50	143,54	143,50	143,51	143,50
Kr. D.	90,03	90,04	90,03	90,01	90,05	90,03	90,01	90,02	90,04	90,05
Kr. N.	86,95	86,97	86,96	86,975	87 —	86,97	86,98	86,95	86,97	86,95
Kr. Sv.	119,60	119,59	119,58	119,605	119,60	119,60	119,61	119,60	119,61	119,60
Fol.	172,87	172,88	172,90	172,90	172,85	172,88	172,87	172,85	172,88	172,85
Fr. B.	12,46	12,462	12,4675	12,464	12,46	12,46	12,4605	12,45	12,46	12,465
Franco francese	126,77	126,77	126,785	126,775	126,80	126,77	126,76625	126,75	126,77	126,76
Lst.	1739,66	1739,70	1739,825	1739,75	1739,50	1739,46	1739,90	1740 —	1740,05	1739,75
Dm. occ.	155,52	155,59	155,6225	155,615	155,60	155,52	155,61	155,50	155,53	155,55
Scell. Austr.	24,04	24,045	24,04	24,046	24 —	24,04	24,0460	24,04	24,04	24,045
Escudo Port.	21,68	21,68	21,705	21,69	21,70	21,69	21,6825	21,67	21,69	21,68

Media dei titoli del 5 aprile 1963

Rendita 5 % 1935	114,45
Redimibile 3,50 % 1934	93,50
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	89,45
Id. 5 % (Ricostruzione)	100,575
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	100,10
Id. 5 % (Città di Trieste)	101,425
Id. 5 % (Beni Esteri)	100,125
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1964)	100,775
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1965)	101,975
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	102,425
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	103,175
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	103,25
Id. 5 % (» 1° gennaio 1970)	104,125
Id. 5 % (» 1° gennaio 1971)	103,95
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	102,20

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 5 aprile 1963

1 Dollaro USA	621,15
1 Dollaro canadese	576,25
1 Franco svizzero	143,53
1 Corona danese	90,001
1 Corona norvegese	86,977
1 Corona svedese	119,607
1 Fiorino olandese	172,885
1 Franco belga	12,462
1 Franco francese	126,771
1 Lira sterlina	1739,825
1 Marco germanico	155,612
1 Scellino austriaco	24,046
1 Escudo Port.	21,686

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso per esami a trentanove posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo ordinario della carriera amministrativa del personale direttivo dell'Amministrazione civile dell'interno.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, contenente il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Accertato che, nella qualifica iniziale del ruolo organico della carriera amministrativa del personale direttivo della Amministrazione civile dell'interno, sono attualmente disponibili trentanove posti;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 21 novembre 1951, n. 1396, 29 dicembre 1956, n. 1507 e 23 maggio 1960, n. 671, recanti norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige;

Visto il regolamento per il personale dell'Amministrazione civile dell'interno, approvato con regio decreto 4 aprile 1938, n. 417, nonchè le modifiche allo stesso apportate con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1949, n. 29;

Decreta:

Posti a concorso

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso per esami a trentanove posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva amministrativa dell'Amministrazione civile dell'interno.

Art. 2.

Dei trentanove posti messi a concorso due sono riservati a favore:

A) dei candidati che superino la prova scritta ed orale di lingua tedesca, di cui all'art. 9 e che risultino idonei nelle prove di cui all'art. 8;

B) dei candidati, cittadini italiani di lingua tedesca della provincia di Bolzano, che sostengano nella lingua suddetta, conseguendo l'idoneità, le prove di cui all'art. 8 e superino la prova scritta ed orale di lingua italiana di cui all'art. 9.

I posti riservati che non venissero coperti dai candidati di cui alla lettera *A*) e *B*), saranno conferiti agli altri candidati risultati idonei.

Requisiti per l'ammissione

Art. 3.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) laurea in giurisprudenza od in scienze politiche, conseguita in una Università della Repubblica, ovvero laurea in scienze sociali e politiche, conseguita presso l'Istituto superiore « Cesare Alfieri » di Firenze.

Non sono ammessi titoli di studio diversi da quelli suindicati;

B) età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 30.

Il limite massimo di età è elevato:

1) a trentacinque anni nei confronti:

a) di coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-1943 o della guerra di liberazione;

b) dei partigiani combattenti e dei cittadini deportati o internati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

c) dei cittadini aventi il loro domicilio in territorio di confine che, in conseguenza di avvenimenti di carattere bellico o politico, siano stati costretti ad allontanarsene e non possano farvi ritorno;

d) dei profughi, di cui al decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, ed alle leggi 4 marzo 1952, n. 137 e 25 ottobre 1960, n. 1306;

e) di coloro che appartengono alle altre categorie assimilate ai combattenti, in base alle vigenti disposizioni.

Sono esclusi, dal beneficio di cui sopra, coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se per esse siano successivamente intervenuti amnistie, indulti o commutazioni;

2) di due anni per gli aspiranti, che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

3) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

Le elevazioni del limite massimo di età di cui ai numeri 2 e 3 sono cumulabili tra di loro ed entrambe con quelle di cui al n. 1), purchè complessivamente non si superino i 40 anni;

4) a trentanove anni nei confronti:

a) dei combattenti ed assimilati, di cui alle lettere da *a*) ad *e*) del precedente numero 1, decorati al valor militare o promossi per merito di guerra;

b) dei capi di famiglie numerose, ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233 e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, costituite da almeno sette figli viventi, compresi tra essi anche i figli caduti in guerra;

5) a 40 anni nei confronti di coloro che, ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 12 dicembre 1947, n. 1488, abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale. Detto beneficio assorbe ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante.

Per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti dei limiti di età, il periodo intercorso tra il 5 settembre 1938 ed il 9 agosto 1944, di cui al l'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, fermo restando per i detti concorrenti il limite massimo di anni 40.

Per gli assistenti ordinari delle Università o degli Istituti di istruzione universitaria, cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, il limite di età è aumentato, ai termini dell'art. 17 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato, con modificazioni, con l'art. 1 della legge 24 giugno 1950, n. 465, di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente e, nei confronti degli assistenti straordinari, volontari o incaricati, sia in attività, sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare, di un periodo pari alla metà del servizio prestato presso l'Università od Istituto di istruzione universitaria, purchè complessivamente non si superino i 40 anni;

6) a 45 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione spettante, nei confronti:

a) dei mutilati ed invalidi di guerra, dei mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, dei mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, dei mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948; dei mutilati ed invalidi per servizio, dei mutilati ed invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, dei mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato per eventi avvenuti fino al 31 dicembre 1954, e degli alto-atesini e delle persone residenti, prima del 1° gennaio 1940, nelle zone mistilingue di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Lusernà, che, facendo parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da essi organizzate, abbiano riportato, per causa del servizio di guerra o attinente alla guerra, ferite o lesioni o contratta infermità, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e semprechè non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo e di sevizie.

Il beneficio di cui alla presente lettera spetta ai mutilati ed invalidi che rientrino nelle prime otto categorie, ovvero nelle voci da quattro a dieci della categoria nona o nelle voci da tre a sei della categoria decima della tabella *A*, allegata al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ovvero nelle voci quattro e da sei ad undici della tabella *B*), allegata al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, richiamate dalla legge 3 giugno 1950, n. 375;

b) dei mutilati ed invalidi civili;

c) del personale licenziato dagli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404;

7) si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli impiegati civili di ruolo e dei ruoli aggiunti dello Stato, nonchè dei salariati di ruolo dello Stato;

C) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

D) godimento dei diritti politici;

E) buona condotta morale e civile;

F) sana e robusta costituzione fisica e mancanza di difetti od imperfezioni che possano influire sul rendimento in servizio;

G) essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari.

Art. 4.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

A norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, non possono essere ammessi al concorso coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione.

Per difetto dei requisiti prescritti può essere disposta la esclusione dal concorso, con decreto motivato del Ministro.

Art. 5.

Possono partecipare al concorso anche gli impiegati delle carriere di concetto delle Amministrazioni statali, che non siano in possesso del titolo di studio, di cui alla lettera A) del precedente art. 3, purchè rivestano qualifica non inferiore a quella di segretario aggiunto od equiparata ed abbiano il diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado.

Presentazione domande - Termini e modalità

Art. 6.

Le domande di ammissione al concorso redatte su carta da bollo da L. 200 ed indirizzate al Ministero dell'interno - Direzione generale degli affari generali e del personale, dovranno essere presentate o dovranno pervenire alla prefettura della Provincia, in cui il candidato risiede, entro il termine perentorio di sessanta giorni, che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Delle domande presentate a mano direttamente al predetto Ufficio dovrà essere rilasciata ricevuta.

Il personale di ruolo, dei ruoli aggiunti e non di ruolo delle altre Amministrazioni dello Stato, avente titolo a partecipare al concorso, farà pervenire alla Prefettura le domande, nel termine suddetto, a mezzo degli uffici, presso i quali presta servizio.

Non saranno ammessi al concorso quei candidati, le cui domande perverranno, per qualsiasi motivo, alle Prefetture dopo il suddetto termine.

Gli aspiranti debbono dichiarare nella domanda:

a) le proprie generalità. (Le donne coniugate devono indicare nell'ordine il cognome del marito, il nome e cognome proprio);

b) la data ed il luogo di nascita. Gli aspiranti che, pur avendo superato il 30° anno, chiedono l'ammissione al concorso perchè in possesso di uno o più requisiti particolari previsti nella lettera B) del precedente art. 3, dovranno indicare in base a quale titolo hanno diritto all'elevazione del limite massimo di età;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il Comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) l'immunità da condanne penali o le eventuali condanne penali riportate, nonchè i procedimenti penali pendenti a loro carico;

f) il titolo di studio con l'indicazione dell'Università, che lo ha rilasciato, e della data in cui è stato conseguito;

g) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) i servizi eventualmente prestati come impiegati presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di impiego;

i) la lingua o le lingue straniere (inglese, francese, tedesco), in cui intendono sostenere le prove orali, di cui al n. 11) dell'art. 8 del presente bando;

l) l'indirizzo presso il quale devono essere fatte le comunicazioni relative al presente concorso e l'impegno di far conoscere le successive eventuali variazioni di indirizzo;

m) la dichiarazione di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.

I candidati, che desiderano concorrere anche ai due posti riservati di cui all'art. 2 del presente bando, dovranno farne richiesta nella domanda di ammissione al concorso, precisando, qualora siano cittadini italiani di lingua tedesca della provincia di Bolzano, se intendono sostenere le prove di cui all'art. 8 in lingua italiana e la prova scritta e orale di lingua tedesca di cui all'art. 9, ovvero le prove di cui all'art. 8 in lingua tedesca e la prova scritta e orale di lingua italiana di cui all'art. 9.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dello aspirante; per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio; per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

Commissione giudicatrice

Art. 7.

Con successivo decreto, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, verrà nominata la Commissione giudicatrice del concorso.

Prove di esame

Art. 8.

L'esame consta di tre prove scritte e di una orale e si effettua in base al seguente programma:

1) diritto civile;

2) diritto amministrativo e costituzionale;

3) economia politica e scienza delle finanze;

4) diritto penale (libro 1°) e procedura penale;

5) diritto commerciale;

6) diritto ecclesiastico;

7) diritto del lavoro;

8) nozioni di statistica (statistica teorica: generalità, i dati statistici, i metodi statistici, le leggi statistiche, statistica applicata: statistica della popolazione e demografia, statistiche economiche);

9) legislazione speciale amministrativa;

10) storia letteraria e civile d'Italia dal medio evo ai nostri giorni;

11) una lingua straniera (francese, inglese, tedesco) a scelta del concorrente, che dovrà dar prova di saper tradurre correntemente dall'italiano in francese o dal tedesco e dall'inglese in italiano.

Le prove scritte vertono sulle sole materie indicate ai numeri 1), 2) e 3); la prova orale può cadere su tutto il programma.

Il candidato può chiedere di sostenere la prova orale in più di una lingua estera, tra quelle comprese nel programma di esame, e qualora dimostri di conoscerla in modo da poterla parlare e scrivere correntemente, potrà conseguire un maggior numero di punti a termini dell'art. 13 del regolamento per il personale dell'Amministrazione civile dell'interno, approvato con regio decreto 4 aprile 1938, n. 417.

Art. 9.

I candidati che aspirano a concorrere ai due posti riservati, di cui all'art. 2 del presente bando, devono, oltre alle prove di cui all'art. 8 (tali prove vanno sostenute in lingua tedesca dai candidati di cui alla lettera B) dell'art. 2 del presente bando), sostenere:

1) quelli di cui alla lettera A) del ricordato art. 2, una prova scrita e orale di lingua tedesca.

La prova scritta di lingua tedesca consiste nella traduzione di due brani di prosa rispettivamente dall'italiano in tedesco e dal tedesco in italiano. Il brano in tedesco viene dettato. Non è consentito l'uso del vocabolario.

La prova orale di lingua tedesca consiste in una conversazione, in cui il candidato deve dare prova di avere piena conoscenza della suddetta lingua;

2) quelli di cui alla lettera B) dello stesso art. 2, una prova scritta ed orale di lingua italiana.

La prova scritta di lingua italiana consiste nella traduzione di due brani di prosa rispettivamente dal tedesco in italiano e dall'italiano in tedesco. Il brano in italiano viene dettato. Non è consentito l'uso del vocabolario.

La prova orale di lingua italiana consiste in una conversazione in cui il candidato deve dare prova di avere piena conoscenza della suddetta lingua.

Art. 10.

Il diario e la sede delle prove scritte saranno comunicati, non meno di quindici giorni prima dell'inizio, ai candidati ammessi al concorso e, comunque, nello stesso termine, il relativo decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Per avere accesso all'aula di esame, il candidato ammesso a sostenere le prove scritte dovrà esibire uno dei seguenti documenti di riconoscimento: libretto ferroviario, carta di identità, tessera postale, porto d'armi, passaporto, patente automobilistica.

Art. 11.

Alla prova orale sono ammessi i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Ai candidati, che conseguano l'ammissione alla prova orale, ne viene data comunicazione almeno venti giorni prima di quello in cui devono sostenerla, indicando il voto riportato in ciascuna delle prove scritte.

La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

Art. 12.

Al termine di ogni seduta dedicata alle prove orali, la Commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati.

L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della Commissione, è affisso nel medesimo giorno nell'albo del Ministero.

Titoli di precedenza e di preferenza

Art. 13.

I candidati, che, nella prova orale, abbiano riportato una votazione non inferiore ai sei decimi, devono far pervenire al Ministero dell'interno (Direzione generale degli affari generali e del personale) entro il termine perentorio di dieci giorni che decorrono dal giorno successivo a quello della pubblicazione dell'elenco, di cui al precedente art. 12, i documenti (indicati nel successivo art. 14), comprovanti il possesso dei titoli di precedenza o di preferenza nella nomina.

I candidati possono avvalersi dei titoli stessi — semprechè siano stati documentati entro i termini, di cui al precedente comma — anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande.

Art. 14.

I documenti valevoli ad attestare i titoli di precedenza e preferenza, di cui al precedente art. 13, sono i seguenti:

1) insignito di medaglia al valor militare: originale o copia autentica del brevetto;

2) mutilato o invalido di guerra o per fatto di guerra: decreto di concessione della relativa pensione, ovvero certificato mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra;

3) mutilato o invalido per servizio: decreto di concessione della pensione, che indichi la categoria di questa o la categoria e la voce della invalidità, ovvero mod. 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'Amministrazione centrale, al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 83, dell'8 aprile 1948);

4) mutilato ed invalido civile: certificato dell'Ufficio del lavoro della Provincia di residenza attestante l'iscrizione nel ruolo e la categoria professionale, rilasciato a norma dell'art. 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539;

5) orfano di guerra o di caduto per fatto di guerra: certificato rilasciato dal competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra;

6) orfano di caduto per servizio: dichiarazione dell'Amministrazione, da cui dipendeva il genitore deceduto per causa di servizio, attestante tale circostanza;

7) ferito in combattimento: originale o copia autentica del brevetto;

8) insignito di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra: originale o copia autentica del brevetto o del documento di concessione;

9) figlio di mutilato o invalido di guerra o per fatto di guerra: attestato dell'Opera nazionale invalidi di guerra, rilasciato a nome del padre, qualora questi sia iscritto nei ruoli previsti dall'art. 5 della legge 3 giugno 1950, n. 375, comprovante la iscrizione del medesimo nei ruoli stessi e la categoria di pensione. I figli degli invalidi non iscritti nei ruoli, di cui sopra, dovranno produrre la dichiarazione mod. 69, rilasciata dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del padre, oppure un certificato del sindaco del Comune di residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, dal quale risulti anche la categoria di pensione;

10) figlio di mutilato o invalido per servizio: dichiarazione rilasciata dalla competente sezione provinciale della Unione nazionale mutilati per servizio;

11) madre o vedova non rimaritata o sorella vedova o nubile di caduto in guerra o per fatto di guerra o di caduto per servizio: certificato rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

12) ex combattente od assimilato:

a) per coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936: dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 472 del Giornale militare ufficiale 1937, nonchè foglio matricolare o stato di servizio aggiornati;

b) per gli ex combattenti della guerra 1940-45, partigiani combattenti o sminatori: dichiarazione integrativa o notificazione di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/Od 6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Om del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina, nonchè foglio matricolare o stato di servizio aggiornati;

c) per i cittadini che furono deportati o internati dal nemico: attestazione rilasciata dal prefetto della Provincia, nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

d) per i profughi: attestazione rilasciata dal prefetto, ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117;

13) ex dipendente o dipendente dell'Amministrazione civile dell'interno: certificato dell'Amministrazione attestante il lodevole servizio prestato a qualunque titolo per non meno d'un anno;

14) ex dipendente o dipendente di altra Amministrazione dello Stato: certificato dell'Amministrazione attestante il lodevole servizio prestato;

15) coniugato o vedovo con riguardo al numero dei figli: stato di famiglia rilasciato dal sindaco del Comune di residenza.

Tutti i suindicati documenti devono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

La presentazione di documenti diversi da quelli stabiliti o irregolarmente compilati comporta, senza necessità di particolare avviso, la decadenza dai relativi benefici.

Formazione, approvazione, pubblicità ed impugnative della graduatoria e della dichiarazione dei vincitori

Art. 15.

La votazione complessiva degli esami di concorso è stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e del voto ottenuto in quella orale.

La graduatoria stabilita in base alla votazione complessiva ottenuta da ciascun candidato (tenuto conto delle preferenze di legge) viene approvata con decreto ministeriale.

Art. 16.

Con lo stesso decreto ministeriale, tenuto conto delle norme che danno titolo alle riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini, vengono dichiarati i vincitori del concorso, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per la ammissione all'impiego.

Le suddette riserve di posti non possono complessivamente superare la metà di quelli messi a concorso.

Qualora, fra i concorrenti dichiarati idonei, ve ne siano taluni che appartengano a più categorie, che danno titolo a differenti riserve di posti, si tiene conto prima del titolo che dà diritto ad una maggiore riserva.

Art. 17.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei dichiarati idonei sono pubblicate nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno.

Di tale pubblicazione viene data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dalla data della pubblicazione del suddetto avviso decorre il termine per le eventuali impugnative.

Presentazione dei documenti da parte dei vincitori

Art. 18.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria sono invitati a far pervenire al Ministero dell'interno (Direzione generale degli affari generali e del personale), nel termine perentorio di venti giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto l'invito, i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita, da cui risulti che l'aspirante, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al presente concorso, aveva compiuto il 18° anno di età e non oltrepassato il 30°.

I concorrenti, i quali, pur avendo superato il 30° anno di età, abbiano titolo all'ammissione all'impiego, perchè in possesso di uno o più requisiti particolari previsti nella lettera *B)* dell'art. 3 del presente decreto, devono produrre i documenti necessari per comprovare il possesso dei requisiti predetti, ove non abbiano già prodotti detti documenti ai fini della precedenza o della preferenza a termini del precedente art. 13:

b) certificato di cittadinanza italiana;

c) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero — se non ha ancora compiuto il 21° anno di età — che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscono il possesso;

d) certificato generale del casellario giudiziale;

e) certificato di un medico provinciale o di un medico militare ovvero dell'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti l'idoneità fisica dell'aspirante al servizio continuativo ed incondizionato all'impiego, al quale si riferisce il presente bando.

Nel caso che l'aspirante abbia qualsiasi imperfezione, questa deve essere specificatamente menzionata, con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego messo a concorso.

I candidati, invalidi di guerra, devono produrre il certificato dell'autorità sanitaria, di cui al combinato disposto dell'art. 6, n. 3, della legge 3 giugno 1950, n. 375, e dell'ultimo comma dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1952, n. 1176.

L'Amministrazione si riserva di sottoporre i candidati invalidi di guerra alla visita collegiale di controllo, di cui all'art. 7 della legge 3 giugno 1950, n. 375.

L'Amministrazione si riserva, inoltre, di sottoporre i vincitori del concorso alla visita di un sanitario di sua fiducia ai fini dell'accertamento del possesso del requisito della sana e robusta costituzione fisica;

f) titolo originale di studio o copia dello stesso, rilasciata ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma;

g) copia integrale dello stato matricolare (servizi civili) con le qualifiche riportate nell'ultimo triennio, rilasciato dall'Amministrazione dalla quale l'aspirante dipende.

Tale documento deve essere presentato dai candidati che siano dipendenti di ruolo o dei ruoli aggiunti di una delle Amministrazioni dello Stato;

h) copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare o del foglio di congedo illimitato, ovvero certificato, debitamente vidimato, di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

Tutti i suindicati documenti devono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

Art. 19.

Gli aspiranti indigenti hanno facoltà di presentare in carta libera l'estratto dell'atto di nascita, i certificati di cittadinanza italiana, di godimento dei diritti politici, del casellario giudiziale, purchè, in ciascun atto, si faccia constare la condizione di povertà del richiedente, mediante citazione degli estremi del relativo attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

I documenti, di cui alle lettere *b)*, *c)*, *d)*, *e)*, *g)* del precedente art. 18, debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella dell'invito dell'Amministrazione, di cui al primo comma dell'articolo stesso.

I candidato, che dimostrino di essere dipendenti di ruolo o dei ruoli aggiunti dello Stato, possono limitarsi a produrre i documenti, di cui alle lettere *c)*, *f)* e *g)* del ricordato art. 18.

I concorrenti, che si trovino alle armi, possono esibire, in luogo dei documenti di cui alle lettere *e)* ed *h)* del precedente articolo, un certificato su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a ricoprire il posto, al quale aspirano.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altri Ministeri.

Nomina dei vincitori ed assunzione in servizio

Art. 20.

L'Amministrazione, accertato il possesso dei requisiti per l'ammissione all'impiego, provvede ad adottare il formale provvedimento di nomina dei vincitori del concorso.

Tale provvedimento viene pubblicato nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno.

I concorrenti dichiarati idonei, che eccedano il numero dei posti messi a concorso, non acquistano alcun diritto a coprire i posti, che si rendano successivamente vacanti.

Art. 21.

I vincitori del concorso sono nominati consiglieri di 3ª classe in prova della carriera direttiva amministrativa dell'Amministrazione civile dell'interno con il seguente trattamento economico netto mensile:

stipendio	L.	51.052
indennità integrativa speciale	»	4.398
assegno mensile (di cui alla legge 19 aprile 1962, n. 176)	»	15.349
assegno temporaneo (in corso di approvazione)	»	17.233
totale netto mensile	L.	88.032

oltre la 13ª mensilità, le eventuali quote di aggiunta di famiglia e le eventuali competenze accessorie previste per legge (compenso per lavoro straordinario, gettoni di presenza per partecipazione a Commissioni, indennità di missione per incarichi fuori della sede di servizio, ecc.).

Coloro che non assumono, senza giustificato motivo, servizio nella residenza e nel termine loro assegnati, sono considerati decaduti dalla nomina.

Art. 22.

Il funzionario dirigente la sezione 1ª della Divisione affari generali della Direzione generale degli affari generali e del personale, è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 29 gennaio 1963

p. *Il Ministro*: GIURA

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 febbraio 1963
Registro n. 7 Interno, foglio n. 94

(1556)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI PALERMO

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Palermo.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 13844 del 15 giugno 1962, con il quale è stato indetto il concorso per titoli ed esami per posti di medico condotto vacanti nella provincia di Palermo alla data del 30 novembre 1961;
Visto l'art. 44 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Visti gli articoli 12 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;
Viste le designazioni della Prefettura, del Consiglio provinciale dell'Ordine dei medici e quelle dei Comuni interessati;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso predetto, è composta come segue:

Presidente:
Giorgianni dott. Franco, vice prefetto vicario.

Componenti:
Circo dott. Alfonso, medico provinciale;
Fradà prof. Giovanni, docente di patologia medica dell'Università di Palermo;
Nicolosi prof. Gioacchino, direttore dell'Istituto di patologia chirurgica dell'Università di Palermo;
Venuti dott. Mauro, medico condotto di Termini Imerese.

Segretario:
Traina dott. Pietro, direttore di sezione.

La Commissione inizierà i lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il presente decreto sarà pubblicato anche nella « Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana » e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo Ufficio ed in quello della Prefettura.

Palermo, addì 20 marzo 1963

Il medico provinciale: GRAZIA

(2193)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI ALESSANDRIA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Alessandria.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 470 in data 1° marzo 1962, con il quale è stato indetto il pubblico concorso per posti a condotte ostetriche vacanti nella provincia di Alessandria alla data del 30 novembre 1961;
Visto l'art. 50 del regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Visto l'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;
Viste le segnalazioni dell'Ordine provinciale dei medici ai fini della nomina di uno dei docenti universitari o primari ospedalieri di cui alla lettera *B* del citato art. 50;
Viste le terne proposte, ai sensi del già menzionato art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854, dai Comuni interessati;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti a condotte ostetriche vacanti in provincia di Alessandria alla data del 30 novembre 1961 è costituita come appresso:

Presidente:
Spatazza comm. dott. Leonardo, vice prefetto vicario.

Componenti:
Sircana dott. Antonio, medico provinciale capo;
Garrone prof. dott. Giovanni, primario ostetrico ginecologo;
Laudadio prof. dott. Emanuele, primario ostetrico ginecologo;
Ottavis Silvia ostetrica condotta.

Segretario:
Avico dott. Annibale, consigliere di 3ª classe.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e avrà la sua sede in Alessandria.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'Ufficio del medico provinciale.

Alessandria, addì 22 marzo 1963

Il medico provinciale: SIRCANA

(2046)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI FROSINONE

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Frosinone.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 4120 del 27 ottobre 1962, con il quale è stato bandito pubblico concorso per titoli ed esami, per il conferimento dei posti di ostetrica condotta vacanti nella Provincia alla data del 30 novembre 1961;
Visto l'art. 50 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Visti gli articoli 12 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;
Viste le designazioni del Consiglio dell'Ordine provinciale dei medici chirurghi e quelle dei Comuni interessati;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti in Provincia alla data del 30 novembre 1961, è costituita come segue:

Presidente:
Bevilacqua dott. Pasquale, vice prefetto.

Componenti:
Siggia prof. Salvatore, medico provinciale di Frosinone;
Mazzetti dott. Erminio, primario ostetrico dell'Ospedale civile di Pontecorvo;
Piccardi dott. Arnaldo, specialista in ostetricia e ginecologia;
Zannarini Alma, ostetrica condotta.

Segretario:
Biggio dott. Giacomo, direttore di sezione della prefettura

La Commissione inizierà i propri lavori non prima che sia decorso un mese dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del presente decreto che viene, altresì, pubblicato nel Foglio annunzi legali della Provincia, e per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura.

Fosinone, addì 26 marzo 1963

Il medico provinciale: SIGGIA

(2045)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI CAMPOBASSO

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Campobasso

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 9180 in data 31 dicembre 1961, con il quale venne indetto pubblico concorso per i posti di ostetrica condotta vacanti in Provincia al 30 novembre 1961;

Esaminati i verbali della Commissione giudicatrice e ritenuto che questa ha proceduto all'espletamento del concorso predetto ed alla formazione della graduatoria delle candidate risultate idonee nel concorso medesimo in conformità delle disposizioni vigenti in materia;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, sull'istituzione del Ministero della sanità;

Visti il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 ed il regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria delle candidate risultate idonee nel concorso di cui sopra:

1. Spina Antonetta . . . . . punti 43,500 su 100
2. Ciccarelli Domenica . . . . » 37,750 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo di quest'Ufficio e dei Comuni interessati.

Campobasso, addì 22 marzo 1963

Il medico provinciale: TURSI

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1761 in data odierna, con il quale è stata approvata la graduatoria delle candidate risultate idonee nel concorso a posti di ostetrica condotta vacanti in Provincia al 30 novembre 1961, indetto con decreto n. 9180 del 31 dicembre 1961;

Ritenuta la necessità di disporre l'assegnazione delle sedi alle candidate risultate vincitrici del predetto concorso, secondo l'ordine della graduatoria e delle preferenze indicate da ciascuna di esse;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, sull'istituzione del Ministero della sanità;

Visti il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 ed il regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Le seguenti candidate, comprese nella graduatoria del concorso sopra indicato, sono dichiarate vincitrici del posto a fianco di ciascuna di esse indicato:

1) Spina Antonetta: Vastogirardi;
2) Ciccarelli Domenica: Montenero Valcocchiara.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo di quest'Ufficio e dei Comuni interessati.

Campobasso, addì 22 marzo 1963

Il medico provinciale: TURSI

(2194)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI TORINO

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Torino.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il decreto n. 10232 in data 30 dicembre 1961, con il quale venne indetto un pubblico concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Torino al 30 novembre 1961;

Visto l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854, che sostituisce l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto l'art. 13 del precitato decreto del Presidente della Repubblica n. 854 che modifica l'art. 50 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, per quanto riguarda la scelta del componente la Commissione giudicatrice di cui alla lettera *c*);

Viste le designazioni del prefetto e le terne proposte dal competente organo di categoria e dai Comuni interessati;

Visto l'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Torino al 30 novembre 1961, è costituita come segue:

Presidente:
Veglia dott. Giacomo, vice prefetto.

Componenti:
Neri prof. Walter, medico provinciale;
Mossetti prof. Carlo, docente in ostetricia;
Molinengo prof. Luigi, docente in ostetricia;
Nebiolo Aurelia in Pronino, ostetrica condotta.

Segretario:
Battisti dott. Sergio.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* e per otto giorni consecutivi, nell'albo pretorio della Prefettura.

Torino, addì 14 marzo 1963

Il medico provinciale: COTTA RAMUSINO

(2358)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI MACERATA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Macerata.

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visti i propri decreti n. 1500 dell'8 gennaio 1963 e n. 1525 del 28 gennaio 1963, con i quali sono stati banditi pubblici concorsi per titoli ed esami rispettivamente a due ed altri due posti di veterinario condotto vacanti nella Provincia al 30 novembre 1961;

Ritenuto di dover provvedere alla nomina della Commissione giudicatrice che dovrà espletare ambedue i concorsi suddetti;

Viste le designazioni dell'Ordine dei veterinari della provincia di Macerata e dei Comuni interessati;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, nonchè il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso di cui alla presente è composta come segue:

Presidente:
Martissa dott. Armando, vice prefetto vicario di Macerata.

Componenti:
Morganti dott. Elio, veterinario provinciale;
Romanelli prof. dott. Valentino, docente di anatomia patologica veterinaria presso l'Università di Perugia;
Pedini prof. dott. Bruno, docente in clinica medica veterinaria presso l'Università di Perugia;
Castellucci dott. Italo, direttore del mattatoio comunale di Macerata.

Le funzioni di segretario saranno esercitate dal dott. Guido Poiaghi, direttore di sezione della Prefettura di Macerata.

La Commissione inizierà i lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* ed avrà la sua sede in Macerata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'Ufficio del veterinario provinciale e della Prefettura.

Macerata, addì 21 marzo 1963

Il veterinario provinciale: MORGANTI

(2043)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI SONDRIO

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso ad un posto di veterinario condotto vacante nella provincia di Sondrio al 30 novembre 1962.

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto del 12 dicembre 1962, n. 5382/VP, con il quale è stato bandito un pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento di una condotta veterinaria vacante nella provincia di Sondrio al 30 novembre 1962;

Considerato che occorre procedere alla costituzione della Commissione giudicatrice del concorso suddetto;

Viste le designazioni dell'Ordine provinciale dei veterinari e del Consorzio veterinario di Campodolcino ed Uniti;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, modificato dall'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto l'art. 47 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato dall'art. 13 del sopracitato decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per titoli ed esami ad un posto di veterinario condotto vacante al 30 novembre 1962, di cui in epigrafe, è costituita come segue:

Presidente:

Sciaccaluga dott. Angelo, vice prefetto.

Componenti:

Calcinardi dott. Carlo, veterinario provinciale;

Leinati prof. Luigi, docente di anatomia patologica dell'Università di Milano;

Seren prof. Ennio, docente di clinica medica dell'Università di Milano;

Maggi dott. Carlo, veterinario condotto.

Segretario:

Purrello dott. Salvatore, direttore di sezione.

La Commissione di cui sopra inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e terrà le sue sedute nell'Ufficio del veterinario provinciale di Sondrio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'Ufficio.

Sondrio, addì 19 marzo 1963

Il veterinario provinciale: CALCINARDI

(2042)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI FOGGIA

Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Foggia

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1387 del 26 settembre 1962, con il quale veniva indetto pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento dei posti di veterinario condotto vacanti nel comune di Peschici e nel consorzio Stornarella-Stornara;

Visti i verbali della Commissione giudicatrice del concorso medesimo, nominata con proprio decreto n. 142 del 18 gennaio 1963, nonchè la graduatoria di merito formulata dalla stessa;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso di cui in narrativa:

1. Rinaldi Michele . . . . punti 53,780
2. Feola Mario . . . . » 52,895
3. Cornacchia Luigi . . . . » 52,709
4. Lellis Michele . . . . » 51,595
5. Del Po Pietro . . . . » 49,120
6. Franco Arturo Alfonso . . . . . . » 47,820
7. Rosa Giovanni . . . . » 46,775
8. Batello Ermacora . . . . » 45,663
9. D'Aiuto Ludovico . . . . » 42,500
10. Cherubino Giuseppe . . . . . . » 42,350
11. Volpe Benvenuto . . . . » 42,205
12. Roselli Nicola . . . . » 40,685
13. Attubato Emanuele . . . . » 39,313
14. Craca Giovanni . . . . » 35,500

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'Ufficio del veterinario provinciale di Foggia e dei Comuni interessati.

Foggia, addì 27 marzo 1963

Il veterinario provinciale: TASSELLI

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 682 in pari data, con il quale è stata approvata la graduatoria del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nel comune di Peschici e nel consorzio Stornarella-Stornara;

Viste le domande prodotte dai candidati con l'indicazione in ordine di preferenza delle sedi per le quali ciascuno di essi ha chiesto di concorrere;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Province, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

I seguenti candidati sono dichiarati vincitori del concorso di cui in narrativa per le sedi a fianco di ciascuno indicate:

1) Rinaldi Michele: Peschici;

2) Feola Mario: consorzio Stornarella-Stornara.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'Ufficio del veterinario provinciale di Foggia e dei Comuni interessati.

Foggia, addì 27 marzo 1963

Il veterinario provinciale: TASSELLI

(2192)

UMBERTO PETTINARI, *direttore* RAFFAELE SANTI, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.